

RESOCONTO STENOGRAFICO

470.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	60219	ARNABOLDI PATRIZIA (DP)	60279
Disegni di legge:		BARBERA AUGUSTO ANTONIO (PCI)	60282
(Assegnazione a Commissione in sede		BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	60226, 60246
referente)	60298	BIANCO GERARDO (DC)	60275
(Trasmissione dal Senato)	60298	CAPRIA NICOLA (PSI)	60279
Disegno di legge (Seguito della discus-		CIAFFI ADRIANO (DC), <i>Relatore</i> 60224, 60226,	
sione e approvazione):		60231, 60232, 60235, 60242, 60245, 60255,	
S. 2092. — Ordinamento delle auto-		60259, 60271, 60273, 60278	
nomie locali (<i>modificato dal Senato</i>)		COSTA RAFFAELE (PLI)	60276
(2924-B):		DEL PENNINO ANTONIO (PRI)	60226, 60233,
PRESIDENTE	60219, 60224, 60225, 60226,	60236, 60246, 60270, 60274	
60227, 60228, 60229, 60231, 60232, 60233,		FERRARA GIOVANNI (PCI)	60221
60235, 60236, 60237, 60242, 60245, 60246,		GAVA ANTONIO, <i>Ministro dell'interno</i>	60224,
60255, 60259, 60270, 60272, 60273, 60274,		60226, 60231, 60232, 60235, 60242, 60246,	
60275, 60276, 60277, 60278, 60279, 60280,		60255, 60259, 60272, 60274, 60278	
60281, 60282		GITTI TARCISIO (DC)	60279
		GROSSO GLORIA (PSDI)	60228

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PAG.	PAG.
LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Presidente della I Commissione</i> 60229, 60275, 60276	PRESIDENTE . . 60288, 60290, 60292, 60293, 60294, 60295
LANZINGER GIANNI (Verde) . . 60227, 60236, 60237, 60279, 60281	CASATI FRANCESCO (DC), <i>Relatore</i> . . 60290, 60292
LA VALLE RANIERO (Sin. Ind.) 60279	GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) 60293
MELLINI MAURO (FE) 60227, 60276	MATTARELLA SERGIO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 60290
QUERCINI GIULIO (PCI) 60279	RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 60293
RUSSO FRANCO (Misto) 60236	SANGIORGIO MARIA LUISA (PCI) 60292
SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN) 60228, 60279	TAMINO GIANNI (Misto) 60294
SOSPISI NINO (MSI-DN) 60280	
TADDEI MARIA (PCI) 60279	Interrogazione:
TEODORI MASSIMO (FE) 60280	(Apposizione di firme) 60299
Progetti di legge costituzionale (Seguito della discussione e approvazione):	Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione:
BIONDI: Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione (3937); FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e di indulto (4292); Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (4317) (prima deliberazione):	(Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma) 60299
PRESIDENTE . . 60283, 60284, 60285, 60286, 60287, 60288	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:
GALLONI GIOVANNI (DC), <i>Relatore</i> . . 60284, 60285	(Annunzio) 60298
MELLINI MAURO (FE) 60287	Sull'ordine dei lavori:
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 60284	PRESIDENTE 60296
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 60285	CALDERISI GIUSEPPE (FE) 60296
Proposte di legge:	Votazione finale di un disegno di legge 60283
(Annunzio) 60298	Votazione finale di progetti di legge costituzionale 60288
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 60298	Votazione segreta 60288
Proposta di legge (Seguito della discussione):	Votazioni nominali . . 60225, 60277, 60294, 60296
S. 1756. — FIANDROTTI ed altri; BIANCHI BERETTA ed altri; CASATI ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (<i>modificata dal Senato</i>) (53-1295-2011-B):	Allegato A:
	Dichiarazione di voto finale degli onorevoli Daniela Mazzuconi e Giuseppe La Ganga sul disegno di legge n. 2924-B (<i>Ordinamento delle autonomie locali</i>) 60301

La seduta comincia alle 10,10.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 maggio 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Astori, Carlo Casini, Colombo, Cristofori, De Luca, Fincato, Foti, Fracanzani, Galasso, Garavaglia, Goria, Grippo, Lattanzio, Martinazzoli, Merolli, Ricciuti, Romita, Emilio Rubbi e Sorice sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2092 — Ordinamento delle autonomie locali (modificato dal Senato) (2924-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato:

Ordinamento delle autonomie locali.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali

delle modificazioni introdotte dal Senato, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il ministro dell'interno.

Avverto che non verranno posti in votazione gli articoli che il Senato ha modificato esclusivamente per coordinare i riferimenti interni. Non verranno del pari posti in votazione gli emendamenti Zanone 33.1 e Barbera 38.1, in quanto riferiti, il primo, ad una parte modificata esclusivamente per coordinare il riferimento interno.

Si votano pertanto gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64 e 65 del testo della Commissione.

Passiamo pertanto all'esame delle modifiche adottate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 del disegno di legge nel seguente testo:

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano all'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze legislative ed amministrative spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Il Senato lo ha così modificato:

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 3 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ferme restando le proprie funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-

sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

Il testo della Commissione è identico a quello del Senato.

E' stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri di attribuzioni del Ministero dell'interno).

1. Le attribuzioni conferite al Ministro dell'interno da leggi e regolamenti, per tutte le materie inerenti alle regioni, alle province e ai comuni sono trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri, che esercita i poteri conseguenti direttamente o per delega ad un Ministro senza portafooglio. Per l'esercizio di detti poteri il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato dispone dei servizi amministrativi inquadrati in un apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio, che

assume la denominazione di Dipartimento per gli affari regionali e delle autonomie locali. La direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno è soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del personale e dei servizi ritenuti necessari per l'assolvimento dei compiti suddetti.

3. 01.

Ferrara, Barbera, Barbieri, Strumendo, Pacetti, Novelli, Forleo.

Passiamo agli interventi sull'articolo 3 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, colgo l'occasione dell'esame dell'articolo 3 per esprimere la posizione del nostro gruppo sul testo in discussione, quale risulta dalle modifiche apportate dal Senato e dalle successive modifiche della I Commissione della Camera dei deputati.

Il nostro giudizio è severo e lo abbiamo motivato ampiamente e puntualmente con riferimento alle singole questioni che il testo pone all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica. Alle nostre obiezioni, riserve e critiche non è stata fornita alcuna risposta, ma ci si è limitati ad opporre — come sappiamo tutti — un rifiuto pregiudiziale a discutere.

Non possiamo, signor Presidente, non ribadire ancora una volta che su un testo così importante per la vita istituzionale del nostro paese la maggioranza ha fatto muro, impedendo una discussione libera e franca, che avrebbe certamente consentito, grazie al confronto tra le varie posizioni, di rendere il testo corrispondente all'esigenza di autonomie reali di una società moderna. Tali autonomie reali, infatti, specialmente a livello locale, sono sempre più necessarie e appaiono sempre più conformi alle esigenze dei cittadini

che, come sappiamo, tendono ad esprimersi attraverso voti alle leghe, astensioni e schede bianche. In questo modo si impedisce al corpo elettorale di partecipare alla vita delle comunità e si delegittimano sostanzialmente le istituzioni dal punto di vista democratico.

Il testo proveniente dal Senato ripete, in sostanza, la logica che aveva contraddistinto quello licenziato dalla Camera, contro la quale non solo abbiamo svolto la nostra azione costruttiva ed incessante di opposizione, ma abbiamo speso tutte le nostre capacità persuasive presentando una serie di emendamenti che sono stati puntualmente respinti dalla Camera. Anche al Senato i nostri compagni hanno svolto la stessa azione, al fine di contrapporre ipotesi di soluzione dei problemi che già erano state ampiamente e puntualmente motivate alla Camera, ma sono state di volta in volta respinte dalla maggioranza.

Il Senato, signor Presidente, è riuscito a modificare il testo licenziato dalla Camera in un punto importante, quello che conferisce un senso diverso all'impianto del provvedimento in discussione. Si tratta di un punto che purtroppo è stato ulteriormente modificato dalla I Commissione della Camera in senso opposto rispetto all'intervento del Senato. Prima di soffermarmi su di esso, voglio ribadire in questa sede che l'atteggiamento della maggioranza e del Governo su una legge così importante si conferma di chiusura e di ostilità verso i contributi dell'opposizione e verso le necessarie innovazioni. Si tratta di un dato politico che non possiamo non sottolineare e non denunciare all'opinione pubblica.

Nella discussione di ieri abbiamo ascoltato interventi autorevoli da parte di colleghi della maggioranza; abbiamo prestato molta attenzione, in particolare, ad alcune affermazioni che appaiono particolarmente rilevanti per il prosieguo del dibattito ed anche per valutare l'orientamento dei gruppi in tema di riforme istituzionali.

Noi abbiamo ascoltato con molta attenzione quanto ha detto il collega Labriola a

nome del suo gruppo su questioni importanti che attengono al testo e in generale a tutto il discorso istituzionale, che diventa sempre più incalzante e che è sempre più urgente trasformare in atti, in decisioni, in comportamenti coerenti.

L'onorevole Labriola ha preso spunto dal testo al nostro esame per affermare, ad esempio, che la materia sulla quale noi più volte abbiamo insistito, cioè quella elettorale (che è stata espunta in modo del tutto irrazionale dal provvedimento, contraddicendo una tradizione della nostra legislazione in materia di autonomie locali), deve essere affrontata all'inizio della legislatura e non al termine, perché soltanto all'inizio della legislatura sarebbe possibile innovare i sistemi elettorali. Ebbene, noi non condividiamo tale giudizio per una ragione molto evidente: se si modifica il modo attraverso il quale i voti si traducono in seggi, se cioè viene ad essere modificato il sistema elettorale attraverso il quale si elegge l'organo deputato a modificare le modalità della sua stessa composizione, evidentemente, onorevole Labriola, tale organo diventa immediatamente delegittimato dal punto di vista democratico, visto che è innovato il sistema attraverso il quale viene composto.

Per quello che ci riguarda, politicamente, noi non vorremmo che nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, dato che siamo allo scorcio della legislatura, la tesi in questione venisse utilizzata a fini di ostruzione per precludere l'esame delle leggi che riguardano il sistema elettorale della Camera e del Senato. Non vorremmo che i compagni socialisti, sulla base di tale impostazione, rifiutassero una discussione concreta e reale, quindi una delibera, quindi un'innovazione e quindi la riforma delle leggi elettorali per la Camera e per il Senato.

Signor Presidente, altre cose affermate dall'onorevole Labriola meritano attenzione e meritano una replica. Egli ha affermato, ad esempio, che la legge al nostro esame dal punto di vista dell'innovazione elettorale e il massimo che si poteva fare. L'onorevole Labriola ha osservato che nel dibattito svoltosi al Senato vi è stato un

deserto di idee, contrariamente a quello che era stato annunciato e previsto sulla base delle molte voci autorevoli del mondo scientifico e del mondo politico che si levavano contro l'impostazione data dalla maggioranza al disegno di legge.

Onorevole Labriola, se deserto vi è stato, esso è da addebitarsi al fatto che la maggioranza si è chiusa nella difesa del tutto incongrua delle soluzioni che sono state date dalla Camera. Alla Camera, sia in Commissione sia in Assemblea, ed anche al Senato, noi abbiamo proposto puntualmente le soluzioni che ritenevamo più giuste in materia di autonomie locali con riferimento a tutti gli aspetti della disciplina legislativa che andavamo deliberando. Ebbene, al Senato le nostre puntuali proposte non sono state nemmeno prese in considerazione e sono state respinte sia in Commissione sia in Assemblea. Era quindi impossibile tradurre il testo in termini tali da renderlo accettabile e da sollecitare l'impegno intellettuale e politico dei vari gruppi su una materia così delicata ed importante ai fini dello sviluppo della democrazia.

Signor Presidente, la ragione del citato deserto delle idee è da rinvenirsi nella «desertificazione» dell'Assemblea legislativa di questo e dell'altro ramo del Parlamento, che hanno avuto un atteggiamento di chiusura assoluta.

Le responsabilità sono quindi evidenti e noi crediamo che l'opinione pubblica, un giorno o l'altro, farà giustizia di tale atteggiamento. Pensiamo che sarà soprattutto il corpo elettorale a ribellarsi quando vedrà che la tanto sbandierata riforma non è, in realtà, altro che la sistemazione, più o meno coerente, di materiali normativi già presenti nella nostra legislazione, dal provvedimento in esame in qualche modo messi insieme e «riverniciati».

Signor Presidente, vi è un tema che a noi sembra molto importante in questo momento. Il Senato della Repubblica ha introdotto con l'articolo 4 una disposizione particolarmente significativa sotto molti punti di vista, innanzitutto sotto il profilo della visione generale della materia che attiene alle autonomie locali, materia che è

stata infatti sottratta alla competenza del Ministero dell'interno ed attribuita alla Presidenza del Consiglio.

Su questo punto la Commissione affari costituzionali della Camera ha voluto intervenire a sua volta, ripristinando il vecchio testo; ed ha fatto ciò adducendo motivazioni che mi sembrano speciose. Le argomentazioni sono state addirittura incredibili dal punto di vista procedimentale. Un autorevole collega, nella sua qualità di relatore, ha affermato che le modificazioni in questione erano state sostenute da una maggioranza «lieve» che, in quanto tale, non aveva titolo ad innovare. Un nuovo *quorum*, una nuova visione della democrazia parlamentare sta forse facendo capolino: probabilmente le maggioranze non sono quelle previste dalla Costituzione, ma si dividono in maggioranze lievi o pesanti.

L'onorevole Labriola, poi ha parlato di maggioranze «occasionalì». Le maggioranze occasionali dipendono forse dal testo che si vota? A questo punto, allora, tutte le maggioranze sono occasionali in quanto determinate, volta per volta, dalle questioni da risolvere!

La verità, Presidente, è che una parte dell'Assemblea dei deputati non ha gradito l'innovazione che il Senato ha opportunamente voluto introdurre: l'innovazione è la stessa che noi riproponiamo all'Assemblea. Si tratta di un'impostazione nuova del rapporto tra Stato ed autonomie locali, volta a far sì che queste ultime facciano riferimento all'organo che a livello centrale coordina e deve coordinare, per parte governativa, l'insieme dei momenti espressivi delle autonomie.

Ci si meraviglia della nostra insistenza su tale punto? Qualcuno afferma che l'innovazione sarebbe contraria a non si sa bene quali principi. Ma perché, signor Presidente? Noi vogliamo fare in modo che, così come le regioni hanno un momento di riferimento centrale nella Presidenza del Consiglio, anche i comuni e le province abbiano nello stesso organo un punto di riferimento ai fini del coordinamento. Infatti, di attività coordinatrice ed ordinatrice si tratta e non di attività gestionale!

La posizione del ministro dell'interno, che tanto si oppone alla nostra proposta, è emersa con chiarezza. Ieri egli si è tradito quando ha parlato di attività gestionale delle autonomie locali che fa capo al ministro dell'interno.

Onorevole ministro, il suo modo di intendere questo punto ci separa nettamente. Lei pensa che le autonomie locali siano qualcosa da gestire da parte di un organo esecutivo; noi invece riteniamo, signor Presidente, che si debba pensare ad una azione di coordinamento perché soltanto in questo modo sarà possibile rispettare, valorizzare e porre le autonomie locali in grado di contribuire allo sviluppo ma soprattutto alla realizzazione della democrazia a livello locale. Questo è il punto!

Sono state fatte, anche se in modo specioso, altre considerazioni sul tema, che noi riteniamo irrilevanti. È stato detto, ad esempio, che la materia deve essere inserita nella riforma generale del Ministero dell'interno. Perché mai, signor Presidente? Perché mai non è possibile anticipare qualcosa, visto che la riforma dei ministeri viene rinviata da 30-40 anni, senza che il Governo avverta l'esigenza di considerare tale questione come aspetto centrale del funzionamento dell'esecutivo? Perché mai bisogna attendere la riforma generale se abbiamo l'occasione di valorizzare le autonomie locali con un provvedimento che disciplina in modo diverso da quello precedente tutta la materia delle autonomie comunali e provinciali?

Per tali ragioni, signor Presidente, noi riteniamo che l'articolo aggiuntivo 3.01 meriti altamente il consenso della Camera, così come l'articolo 4 ha meritato il consenso del Senato. Si tratta di far sì che la stessa autorità coordinatrice che è responsabile dell'indirizzo del Governo, assuma competenze in materia di autonomie locali.

Non è affatto scandaloso, signor ministro dell'interno, che il rapporto tra Stato e regioni trovi il suo punto di riferimento nella Presidenza del Consiglio. Non sarebbe affatto scandaloso, anzi sarebbe momento ed occasione di valorizzazione delle autonomie, se tale competenza venisse di-

sciplinata in modo analogo per quanto riguarda Governo, comuni e province. Tutto questo anche per evitare il continuo intervento dei Ministeri dell'interno e del tesoro, che, litigando tra loro e creando conflitti continui e situazioni ostative all'esercizio dei poteri autonomi dei comuni, continuano ad esercitare per ragioni che nulla hanno a che fare con un esercizio ordinato delle funzioni governative, per ragioni che hanno soltanto a che fare con la volontà del Governo in materia di autonomie locali.

Signor Presidente, riteniamo che il punto in questione debba essere modificato nel senso da noi indicato. Pensiamo che sia giusto dare almeno questo segno di innovazione in materia di autonomie locali. Se il nostro articolo aggiuntivo dovesse essere respinto, il nostro giudizio sarebbe ancora più severo e fortemente motivato contro il provvedimento al nostro esame, che non innova ma che tenta soltanto di dare l'impressione che una riforma venga effettuata, mentre non si tratta altro che di una parvenza, di un'ombra, di un tentativo abortito di riforma istituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo dal PCI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Ferrara 3.01.

ADRIANO CIAFFI, Relatore. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, Ministro dell'interno. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ferrara 3.01.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Avverto che essendo stata richiesta tale articolo aggiuntivo la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di pravviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Suspendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alla 10,40,
è ripresa alle 11,10.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferrara 3.01 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Hanno votato sì	111
Hanno votato no	228

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo della Commissione. La Camera aveva approvato l'articolo 6 del disegno di legge nel seguente testo:

1. I comuni promuovono organismi e libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati

secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Possono essere previsti *referendum* consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

Il Senato lo ha così modificato:

1. I Comuni valorizzano organismi e libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti *referendum* consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i *referendum* di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

La Commissione propone il seguente testo:

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono altresì determinare le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti *referendum* consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i *referendum* di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sopprimere la parola: esclusiva.

6. 1

Ferrara, Barbera, Forleo.

Al comma 4, sopprimere le parole: e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. 2.

Del Pennino, Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ferrara 6.1. e Del Pennino 6.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo, concordando con il relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferrara 6.1 e Del Pennino 6.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 6.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento mira a ripristinare il testo originario approvato dalla Camera, modificato dal Senato, che ha stabilito il divieto di celebrare referendum in coincidenza con altre operazioni di voto.

A me sembra che questa materia non possa essere regolata dalla legge sotto forma di divieto, ma debba essere lasciata all'autonomia statutaria. D'altronde, impedire la celebrazione dei referendum in concomitanza con le operazioni di voto, qualora poi gli statuti fissassero un *quorum* minimo — come è giusto che avvenga — per la validità dei referendum stessi, significherebbe probabilmente vanificare la possibilità dell'istituto referendario per le materie locali, in quanto referendum solo su materie di interesse locale tenuti separatamente dalle elezioni amministrative o da referendum nazionali non raggiungerebbero il *quorum* necessario.

Poiché in questo modo istituiremmo un istituto e ne renderemmo difficile al tempo stesso, raccomando all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, intendo dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento Del Pennino 6.2.

aggiungendo a quelle svolte dal collega Del Pennino un'altra considerazione.

I timori, che da varie parti si avvertono, che la celebrazione dei referendum contemporaneamente alle elezioni amministrative possa, per così dire, influenzare il voto dell'elettore, credo non debbano essere sopravvalutati; anche perché l'eventuale abbinamento di referendum a consultazioni amministrative ha il vantaggio di costringere le forze politiche ad essere concrete, cioè a pronunciarsi, nel momento in cui si presentano agli elettori, sui temi concreti (parliamo di questioni che riguardano le realtà locali) che interessano i cittadini.

Credo dunque che vi siano buoni motivi per votare a favore dell'emendamento Del Pennino 6.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che si debba votare a favore dell'emendamento Del Pennino 6.2 perché solo la convinzione che i referendum rappresentino una sorta di inquinamento della vita democratica potrebbe giustificare un testo quale quello approvato dalla Commissione.

Le cose sono due: o il referendum riguarda una questione che non ha rilevanza nella vita dell'ente locale, e allora non si vede per quale motivo esso dovrebbe «turbare», visto che gli elettori lo rileverebbero come fatto ininfluenza; oppure concerne una questione che ha rilevanza, e allora non si vede perché le forze politiche impegnate nella competizione elettorale non debbano misurarsi con lo stesso in concreto. Tenuto conto che si fa un gran parlare di concretezza nelle competizioni elettorali, come mezzo per sfuggire anche al disimpegno dell'elettorato o alla disistima che va serpeggiando nell'elettorato stesso, un certo tipo di normativa non potrà che giovare ad una migliore aderenza della competizione elettorale vera e propria ai problemi della comunità.

Certo, questo forse turba gli intendimenti di coloro che vogliono salvare capra e cavoli ed avere — come si suol dire con un proverbio brutto ma molto espressivo — la botte piena e la moglie ubriaca. Si tratta di una categoria molto vasta nel mondo politico, dei cui atteggiamenti abbiamo anche in questi giorni singolari manifestazioni; non per questo, per altro, tale tendenza deve trovare supporto addirittura in una disposizione di carattere legislativo.

Voteremo dunque a favore dell'emendamento Del Pennino 6.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, noi siamo molto insoddisfatti della definizione che della partecipazione popolare (cosiddetta, devo dire ormai) dà l'articolo 6 del testo in discussione, ed in particolare che del referendum si parli soltanto per dire quello che è già ovvio, ossia che è ammesso soltanto in quanto consultivo. Ciò è niente più di quanto già oggi il comune può fare ed ha fatto in maniera molto convincente.

Siamo peraltro assolutamente d'accordo sull'emendamento Del Pennino 6.2 per tre ragioni, di cui due per la verità sono state già enunciate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Una prima ragione risiede nel fatto che non vi è motivo per comprimere l'autonomia statutaria in questa materia: il divieto per legge di tenere referendum in coincidenza con altre operazioni di voto significa di fatto rinunciare a quel disegno, un po' vanaglorioso, che era nelle intenzioni dei proponenti di una norma così contraddittoria, cioè di garantire soprattutto l'autonomia dello statuto del comune, piuttosto che disporne con legge il regolamento. Lasciamo quindi che siano i comuni a decidere anche in questo campo.

Un'ulteriore ragione del nostro convincimento risiede nel fatto che è indispensabile formulare modelli di «coabitazione»

tra la democrazia diretta (referendum) e quella rappresentativa, per evitare che si determini una alternatività tra le due forme di rappresentanza che sicuramente lederebbe il principio di partecipazione globale della gente alla politica dei comuni.

Aggiungo una terza ragione: è sempre più ovvia ed evidente — lo si constata in questa campagna così dissennata e violenta nei confronti dei tre referendum che tra breve si svolgeranno (i due sulla caccia e quello sui pesticidi) — la tendenza a demonizzare la via referendaria con un argomento del tutto specioso, quello di carattere economico. Si afferma cioè che i referendum aggraverebbero il passivo dei bilanci pubblici. Ebbene, la norma al nostro esame dimostra come si voglia, in modo programmato, utilizzare un tale aggravio per rendere ancora più difficile l'effettuazione dei referendum. Obbligare a sdoppiare le operazioni referendarie rispetto a quelle concernenti un qualsiasi altro voto significa duplicare necessariamente le spese.

Ritengo che quest'ultima sia un'ottima ragione in più per approvare l'emendamento Del Pennino 6.2, con il quale siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento in esame possa essere accolto, perché mi sembra eccessiva la previsione di un divieto assoluto della possibilità che i referendum ed altre votazioni locali coincidano con altre operazioni di voto.

È vero che la cittadinanza è ormai oberata da susseguenti votazioni, tuttavia prevedere la possibilità che in occasione di consultazioni amministrative si svolga anche qualche referendum di carattere locale mi sembra del tutto compatibile. Un divieto in senso assoluto è a mio parere eccessivo: si tratterà poi naturalmente di valutare caso per caso tale opportunità, ma ciò attiene alla responsabilità dei co-

muni e delle forze che promuovono i referendum.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal suo gruppo, l'onorevole Grosso. Ne ha facoltà.

GLORIA GROSSO. Signor Presidente, desidero solo aggiungere alcune considerazioni a quanto hanno affermato altri colleghi, e in particolare l'onorevole Lanzinger.

Dichiaro che voterò, in dissenso dal mio gruppo, a favore dell'emendamento Del Pennino 6.2 che credo possa contribuire a risolvere il problema — sempre posto in rilievo — della comprensibilità del voto.

I referendum vengono ad esempio ritenuti di difficile comprensione per la collettività, come se gli italiani fossero ancora tutti analfabeti o non capissero l'oggetto del voto che devono esprimere.

Ritengo che l'elettore possa recarsi a votare per ragioni di tipo politico nazionale ed insieme essere chiamato ad esprimersi su dei referendum; credo infatti che non si debbano ritenere tutti gli italiani incapaci di esprimere 4 o 5 voti insieme (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso in data odierna il seguente parere sul provvedimento e sugli emendamenti:

PARERE, FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 63, comma 2, infine, sia ripristinato il limite dei 200.000 abitanti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

che al medesimo articolo 63 sia soppresso il comma 6.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Del Pennino 63.1.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, sono un po' stupito di questa comunicazione della Presidenza perché il parere della Commissione bilancio era stato già espresso nei giorni scorsi. Contrariamente a quanto è adesso pervenuto dalla presidenza della Commissione bilancio, il parere precedentemente espresso era favorevole a condizione che venisse soppresso l'articolo 4. Vorrei sapere la ragione per la quale quel parere non è stato comunicato all'Assemblea.

PRESIDENTE. Era stato comunicato alla Presidenza che in data odierna la Commissione bilancio avrebbe trasmesso un successivo parere rispetto a quello precedentemente emesso e riportato a pagina 2 dello stampato 2924-C, nel quale si chiedeva la soppressione dell'articolo 4.

La Presidenza, per altro, non poteva esimersi dal procedere alla comunicazione dell'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, devo manifestare la meraviglia della Commissione affari costituzionali che ha lavorato sulla base di un parere che ora si apprende, durante la discussione del testo legislativo, essere stato modificato.

Vorrei sapere come sia possibile procedere in modo ordinato alla definizione di una materia così delicata quando i pareri sono mutevoli e noi ne veniamo a cono-

scenza soltanto in Assemblea, quando soltanto mezz'ora fa si è riunito il Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, la sua osservazione è pertinente e legittima. Le assicuro che la Presidenza si farà interprete delle sue doglianze, che d'altro canto condivide presso il presidente della Commissione bilancio.

La successiva modificazione è all'articolo 7 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Pongo in votazione l'articolo 7 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 8 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Lo statuto provinciale e quello comu-

nale per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Pongo in votazione l'articolo 8 del disegno di legge nel testo della Commissione identica a quello approvato dal Senato al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 9 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative di interesse comunale che riguardino precipuamente la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati o entro le soglie minime fissate dalla regione, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative di interesse generale che riguardino la popolazione nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

La Commissione propone il seguente testo:

«1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati o entro le soglie minime fissate dalla regione, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

9. 1.

Del Pennino, Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Del Pennino 9.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 10 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10 del di-

segno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 13 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 40.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il

territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

13. 1

Del Pennino, Gorgoni.

Al comma 3, sostituire la cifra: 30.000 con la seguente: 40.000.

13. 2.

Del Pennino, Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti del Pennino 13.1 e 13.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Pennino 13.1.

A chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto complessiva sui due miei emendamenti 13.1 e 13.2 (quest'ultimo subordinato al primo).

Torniamo ad occuparci di una annosa questione che abbiamo già avuto modo di illustrare nel corso del dibattito in prima lettura: mi riferisco al problema dell'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni al di sotto di 100 mila abitanti.

Vorrei brevemente ricordare, a me stesso prima ancora che ai colleghi, le diverse soluzioni proposte al riguardo, per poi esaminare la formulazione che ci perviene dal Senato. Quest'ultima rappresenta, secondo me, la conseguenza di uno scivolamento continuo su una strada che non esito a definire demagogica. Innovando rispetto alla legge vigente, la Camera aveva previsto che potessero istituirsi le circoscrizioni di decentramento solo nei comuni con almeno 100 mila abitanti, i quali rappresentano gli enti locali in cui le forme di decentramento hanno una loro logica, in quanto i consigli di circoscrizione possono effettivamente collaborare alla vita dell'amministrazione. Al di sotto di tale numero di abitanti, secondo un giudizio comune, l'istituzione di tali organi rappresenta una superfetazione: l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che essi diventano un elemento di complicazione e non di snellimento dell'attività degli enti locali.

Venne poi prescelta una soluzione che consentiva in via facoltativa ai comuni di istituire circoscrizioni qualora essi contassero tra i 40 ed i 100 mila abitanti. Durante il dibattito che si è svolto in prima lettura sulla legge, abbiamo affermato che ci sembrava una correzione sbagliata e abbiamo votato contro tale soluzione.

Oggi dal Senato ci perviene un testo che prevede la possibilità di istituire consigli di circoscrizione nei comuni con una popolazione compresa tra i 30 ed i 100 mila abitanti, vale a dire anche in quegli enti locali in cui la legge vigente non prevede tale possibilità. Ecco pertanto il senso dei nostri emendamenti; l'emendamento 13.1, in

particolare, propone di abrogare integralmente il terzo comma dell'articolo 13, stabilendo che nei comuni al di sotto dei 100 mila abitanti non possano essere istituiti consigli di circoscrizione. In via subordinata, l'emendamento 13.2 propone di tornare almeno al testo approvato dalla Camera, consentendo cioè di istituire consigli di circoscrizione nei comuni al di sopra dei 40 mila abitanti: cerchiamo almeno di non peggiorare la situazione rispetto alla normativa attualmente vigente (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

Ulteriore modifica è all'articolo 14 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e relative reti distributive;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi socio-sanitari nonché di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

14. 1.

Strumendo, Barbieri, Pacetti.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica con le seguenti: servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica.

14. 2.

Barbieri, Pacetti, Strumendo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14 e sugli emendamenti ad esso pre-

sentati, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Strumendo 14.1 e Barbieri 14.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 14.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Strumendo 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Barbieri 14.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 18 del disegno di legge che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

- a) città metropolitana;
- b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

a) città metropolitana;

b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

18. 2.

Del Pennino, Gorgoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco presiede la giunta. Lo statuto della città metropolitana prevede forme e modi per l'elezione del presidente del consiglio metropolitano.

18. 1.

Barbera, Strumendo, Forleo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Del Pennino 18.2. Ritengo che l'emendamento Barbera 18.1 sia precluso: il parere è comunque contrario anche su di esso.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 18.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Voteremo a favore dell'emendamento 18.2, di cui sono primo firmatario e, se non sarà dichiarato precluso, dell'emendamento Barbera 18.1.

Anche in questo caso mi sembra che con una serie di norme di dettaglio andiamo a limitare l'autonomia statutaria che abbiamo voluto esaltare come momento centrale della riforma. Non è il caso di prevedere, come si fa nel disegno di legge, che nelle aree metropolitane, cioè in una nuova istituzione, il sindaco presieda anche il consiglio. Mi sembra ovvio che sia più opportuno lasciare all'autonomia statutaria la valutazione se mantenere al sindaco anche tale compito o se sia più giusto che la presidenza del consiglio venga affidata a persona diversa dal capo dell'esecutivo, per fornire maggiori garanzie di neutralità. Con il testo approvato dal Senato vincoliamo, invece, per legge i consigli comunali delle aree metropolitane a forme organizzative che probabilmente nei fatti non saranno le più adeguate alla vita dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, voteremo a favore sia dell'emendamento Del Pennino 18.2 sia dell'emendamento Barbera 18.1. Oltre alle considerazioni del collega Del Pennino, vorrei sottolineare che a mio avviso è sbagliato introdurre nel disegno di legge in esame norme relative al funzionamento degli organi locali; è un errore disciplinarne le competenze con legge nazionale.

Infatti — come diceva poc'anzi l'onorevole Del Pennino, con il quale sono d'accordo — in tal modo si toglie agli enti locali la possibilità di sperimentare diverse rego-

lamentazioni, che andrebbe invece lasciata all'autonomia statutaria.

Ma in questo caso vi è anche una questione di principio: dovremmo sottrarci alla concezione per la quale l'efficienza comporta l'accentramento delle funzioni, soprattutto nel momento in cui i consigli comunali necessitano di una particolare articolazione. Mi riferisco ad una figura «terza», che potrebbe essere rappresentata dal presidente del consiglio comunale; per questo condivido l'emendamento Barbera 18.1, con il quale si propone di lasciare allo statuto della città metropolitana il compito di prevedere forme e modi per l'elezione del presidente del consiglio metropolitano, che potrebbe risultare estremamente utile per la democrazia.

In tal modo potrebbero essere garantiti i diritti delle opposizioni presenti nel consiglio metropolitano; inoltre, se gli statuti prefigureranno forme di raccordo tra circoscrizione e consiglio, tra comuni e città metropolitane nonché l'intervento dei cittadini (da esercitarsi con strumenti di partecipazione diretta), la figura del presidente del consiglio metropolitano assumerà un ruolo estremamente importante, di garanzia affinché tali rapporti siano efficaci e tenuti nel debito conto.

Signor Presidente, ritengo che impedire con legge nazionale la possibilità di sdoppiare, per così dire, la figura del sindaco e del presidente sia un errore. Per questo, voteremo convintamente a favore dell'emendamento Del Pennino 18.2, che propone di sopprimere il quarto comma dell'articolo 18 (offrendo così la possibilità agli statuti di intervenire), e dell'emendamento Barbera 18.1, che indica una soluzione a mio avviso di estremo interesse, visto che introduce funzioni di garanzia nell'ambito del consiglio metropolitano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, anche noi siamo assolutamente d'accordo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

con quanto previsto da entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge n. 2924.

La prima ragione, fondamentale, è dettata da una scelta culturale: è indispensabile che il potere di stabilire l'organizzazione interna dei comuni e delle aree metropolitane sia effettivo e lasciato alle autonomie locali; non deve essere esercitato con un intervento del potere centrale. Questo è un argomento fondamentale, di grandissimo valore: mi meraviglio pertanto che la maggioranza della Commissione non lo abbia considerato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

GIANNI LANZINGER. Anche l'emendamento Barbera 18.1 ci sembra assolutamente coerente con tale impostazione e con la ripartizione dei compiti tra giunta e consiglio.

Il potere esecutivo locale ha funzioni di carattere attuativo della programmazione di principi che solo il consiglio (l'assemblea rappresentativa) può indicare: vi è pertanto una ripartizione delle competenze che non investe solo la qualità dei compiti. Il consiglio deve ritenersi un organo a competenza generale, mentre la giunta deve impegnarsi nell'attuazione dei principi programmatici.

È evidente che le differenti competenze del consiglio e della giunta postulano la diversità dei rappresentanti e dei coordinatori delle attività di tali organi.

Ecco perché il sindaco, che è responsabile della parte esecutiva, e quindi della giunta, non può rivestire contemporaneamente quel ruolo arbitrale, di coordinamento e di sollecitazione delle capacità propositive del consiglio, che soltanto un presidente in posizione di terzietà può svolgere.

Per tali ragioni voteremo in favore degli emendamenti Del Pennino 18.2 e Barbera 18.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 18.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 18.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

In relazione ai rilievi sollevati dall'onorevole Labriola in ordine al parere espresso in data odierna dalla Commissione bilancio, desidero comunicare che la presidenza di quella Commissione ha precisato che detto parere si aggiunge a quello precedentemente espresso, nel senso che è riferito al testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali e agli emendamenti, mentre il parere precedente si riferiva al testo trasmesso dal Senato.

La successiva modificazione è all'articolo 19 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e grande distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

Il Senato lo ha così modificato:

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 23 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitolo di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Il Senato lo ha così modificato:

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuri-

dica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informa la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 27, che la Camera aveva approvato come articolo 51 nel seguente testo:

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di

intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli

enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. Si applicano le norme del presente articolo anche ad accordi di programma in attuazione dell'intervento straordinario nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi

surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni

attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

La Commissione propone il seguente testo:

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata

dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salve le competenze di cui all'articolo della legge 1° marzo 1986, n. 64.

27. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 27 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore, onorevole

Ciaffi, se intende aggiungere qualche considerazione.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento della Commissione 27.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento 27.1. della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.1. della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 28 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confi-

nanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 28, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 32 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi e i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici ed i relativi programmi di attuazione, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) i provvedimenti generali sull'ordinamento, sulle piante organiche e relative variazioni, sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle assunzioni del personale;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, nonché, in generale, gli atti di partecipazione;

e) l'istituzione, i compiti e il funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di

aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società a prevalente capitale pubblico locale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; l'approvazione dei loro atti fondamentali nei casi previsti dalla legge;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'erogazione di contributi e di trasferimenti che non siano espressamente specificati in bilancio o in altri atti fondamentali del consiglio;

n) gli acquisti, le alienazioni, gli appalti ed in generale tutti i contratti che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

o) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bi-

lancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

m) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito

del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

La Commissione propone il seguente testo:

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché in generale gli atti di partecipazione.

32. 1.

Pacetti, Barbieri, Forleo.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: l'approvazione dei bilanci e dei regolamenti.

32. 2.

Barbera, Novelli.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

1-bis) i criteri per i piani di ripartizione di contributi, sussidi ed incentivi.

32. 3.

Del Pennino, Gorgoni.

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la deliberazione a contrattare che deve precedere la stipulazione dei contratti il cui limite di valore superi quello fissato dallo statuto per la competenza della giunta.

32. 4.

Del Pennino, Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 32 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Pacetti 32.1, Barbera 23.2 e Del Pennino 32.3. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, devo rilevare che i criteri generali per i piani di ripartizione di contributi, sussidi ed incentivi sono già compresi nella lettera b).

La Commissione esprime parere contrario anche sull'emendamento Del Pennino 32.4, in quanto le deliberazioni a contrattare contenenti appalti e concessioni sono già di competenza del consiglio attraverso la presentazione dei piani o dei programmi di opere pubbliche.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Paccetti 32.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 32.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 32.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, il nostro gruppo mantiene sia questo sia il successivo emendamento 32.4, sui quali svolgerò la mia dichiarazione di voto.

Le motivazioni addotte dal relatore francamente non ci convincono. Non riteniamo, infatti, che l'indicazione dei criteri generali per i piani di ripartizione di contributi sussidi ed incentivi sia contenuta nella lettera *b*) dell'articolo 32. Crediamo invece che, pur nell'assunzione di responsabilità da parte della giunta in tali materie (come prescrive il nuovo ordinamento), debbano essere previsti criteri generali dettati dal consiglio alla giunta. Si tratterà poi di verificare se, nelle scelte concrete, la giunta si sia mantenuta fedele ai medesimi o se invece abbia operato valutazioni discrezionali che da essi si allontanano.

Lo stesso discorso vale anche per la deliberazione a contrattare: non si tratta di generiche autorizzazioni, ma di autorizzazioni che devono contenere una serie di elementi relativi al tipo di appalto o di contratto da stipulare e che devono vincolare il successivo operato della giunta. Se vogliamo introdurre una maggiore trasparenza nella vita delle amministrazioni locali, è necessario che i consigli si dotino di

normative di carattere generale in base alle quali sarà possibile poi verificare la rispondenza dei singoli atti esecutivi.

Per tali motivi, manteniamo i nostri emendamenti e su di essi esprimeremo un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, in via generale ritengo che sia giusta la linea, seguita tanto dalla Camera quanto dal Senato, di un forte decongestionamento della grande massa di competenze attribuite alla potestà del consiglio e dell'identificazione molto selettiva di quegli atti che, avendo carattere di indirizzo, di programmazione o di fissazione di regole generali, possono essere attribuiti alla competenza del consiglio senza ingolfarlo, senza trasformarlo in una macchina per approvare delibere.

La linea generale seguita da questo articolo è quindi condivisibile, e si dovrebbe evitare di caricare eccessivamente — attraverso emendamenti — le competenze attribuite al consiglio. Nel caso specifico, però, mi sembra giusto, come fa l'emendamento Del Pennino 32.3, attribuire al consiglio la fissazione dei criteri per la ripartizione di contributi, sussidi ed incentivi. Sarà così possibile garantire la trasparenza dell'amministrazione e la corrispondenza alle regole ed ai criteri generali delle scelte concrete, specifiche che la giunta farà in una materia così delicata come l'erogazione di contributi, sussidi ed incentivi.

Il rischio, altrimenti, è che venga a mancare la possibilità di sindacare, di valutare la corrispondenza delle singole decisioni ai criteri generali e quindi la loro ragionevolezza, e che prevalgano così orientamenti o preoccupazioni di natura clientelare, che non potrebbero esser contestati né sindacati.

Mi pare quindi che si debba accogliere l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 32.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 32.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 33 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati e, comunque, a dieci, per i comuni con popolazione da 3.001 a 500.000 abitanti. Il numero degli assessori non può essere superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 33, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Il Senato lo ha così modificato:

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero

pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 35, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

La Commissione propone il seguente testo:

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di citta-

dini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: effettivi più due supplenti.

33. 1.

Zanone, Battistuzzi.

Ricordo che l'emendamento Zanone 33.1 è stato dichiarato inammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo pertanto in votazione l'articolo 33 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 34 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese:

a) con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle due prime votazioni;

b) con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione.

5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai comuni precedenti sono presieduti dal consigliere anziano.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre succes-

sive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 40, comma 1, lettera b), numero 1).

5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

8. Le dimensioni del sindaco o del presidente della provincia o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.

La Commissione propone il seguente testo:

1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provincia sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla ca-

rica di sindaco o di presidente della provincia.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 1).

5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 34 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 36 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvedono all'esecuzione degli atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attri-

buite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera o), o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alla nomina con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 47.

6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del sindaco e del presidente della provincia è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrin-

tendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera n), o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 49.

6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

La Commissione propone il seguente testo:

1. Il sindaco o il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e

presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ammortizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n), o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si prevenga a decidersione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 48.

6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 36 del di-

segno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 37 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti la giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente della provincia, nella prima seduta immediatamente successiva.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 33 ha effetto dall'elezione della nuova giunta.

8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate nel presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 35.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 35 ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali, e di istituzioni dipendenti.

La Commissione propone il seguente testo:

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può es-

sere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 34.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 37 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 38 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, provvede:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) agli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) a svolgere, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;

d) a vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e ad informare il prefetto;

e) ad adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi della lettera e) del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d), del comma 1, nonché dall'articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

6. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

8. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materia previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché dall'articolo 11, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

La Commissione propone il seguente testo:

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché dall'articolo 11, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, sopprimere le parole: o a un cittadino, eleggibili a sindaco.

38. 2.

La Commissione.

Al comma 9 aggiungere, in fine le parole: fatte salve le competenze regionali previste dalla legge vigente in materia di igiene e sanità.

38. 1.

Barbera, Pacetti, Ferrara.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 38 e sugli emendamenti ad esso presentati, ricordo che l'emendamento Barbera 38.1 è stato dichiarato inammissibile.

Chiedo al relatore se intende aggiungere qualcosa.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. La commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 38.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento 38.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 38.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 39 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalle elezioni per il rinnovo del consiglio o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un

periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Il Senato lo ha così modificato:

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) Quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 39 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato)

La successiva modificazione è all'articolo 40 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e

delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 40 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 41 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Per l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è isti-

tuito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

Il Senato lo ha modificato:

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unità di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 41 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 42 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:

1) un iscritto all'albo degli avvocati da almeno dieci anni, scelto in una terna pro-

posta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto all'albo dei dottori commercialisti da almeno dieci anni, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o provinciale, di presidente della provincia di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati in quiescenza o tra i docenti di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative o tra segretari comunali e provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:

1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un

vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitati si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sopprimere le parole: scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

42. 1.

Del Pennino, Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 42 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su quest'ultimo.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Del Pennino 42.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 42.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 42 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico al quello modificato dal Senato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 45 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni fondamentali che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illeggittimità denunciate le deliberazioni della giunta relative a:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compresi rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta se un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di altre deliberazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Le deliberazioni di competenza delle

giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 45 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

La successiva modificazione è all'articolo 46 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate all'articolo 44 diventano esecutive se nel termine

di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comunicato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è introdotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo da comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di

annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti relativi.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate all'articolo 44 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo da comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, appena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini asse-

gnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti relativi.

La Commissione propone il seguente testo:

«1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio

all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mandata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 46 del disegno di legge nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 51 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di direzione e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Lo statuto può prevedere che gli incarichi di responsabilità dirigenziale siano a tempo determinato, rinnovabili in forma espressa.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può preve-

dere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei comuni e delle province sono disciplinati dalla legge.

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Il Senato lo ha così modificato:

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la

responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla

legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta da l'capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 51 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 52 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto

alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 52, dirige e coordina gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta del consiglio.

4. Lo statuto può prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui

all'articolo 52, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

La Commissione propone il seguente testo:

«1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipendente funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai rela-

tivi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 52 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 53 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il visto, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I visti sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il visto è apposto dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei visti apposti.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio inte-

ressato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 53 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 54 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti.

5. I trasferimenti erariali garantiscono i servizi locali indispensabili in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora, prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo unico dello Stato per favorire investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

11. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

12. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le Regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attri-

buite agli enti locali in realzione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

La Commissione propone il seguente testo:

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corri-

spettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora, prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le Regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in realzione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 54 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 55 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

5. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Senato lo ha così modificato:

1. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

5. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 55 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 57 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria

della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

Il Senato lo ha così modificato:

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a con-

seguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto di tre revisori eletti all'interno del consiglio comunale con voto limitato a due.

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

La Commissione propone il seguente testo:

«1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deli-

berazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b), e c).

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 8.

57. 1.

Del Pennino, Gorgoni.

ANTONIO DEL PENNINO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo, pongo pertanto in votazione l'articolo 57, nel testo della Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 58, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si inge-

riscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si inge-
riscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 58 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 59 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di conta-

bilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della recente legge.

2. Sino alla data di approvazione dello statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti sono disciplinati dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Il Senato lo ha così modificato:

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della recente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista dall'articolo 34. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 35.

4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione propone il seguente testo:

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di conta-

bilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della recente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 34.

4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini di cui al secondo comma dell'articolo 34, limitatamente alle amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7- maggio 1990, decorrono dalla entrata in vigore della presente legge.

59. 1

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 59 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se intende aggiungere qualcosa.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 59.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento 59.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 59.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 59 del disegno di legge nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 62 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, il Governo è delegato, ove necessario, ad emanare, con le procedure previste dagli statuti del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sardegna e per la Valle d'Aosta con le procedure di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 453, norme di attuazione volte ad armonizzare le norme della presente legge con gli ordinamenti delle rispettive regioni.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, il Governo è delegato, ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima.

2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 62, nel testo

modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 63 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito dal comma 1, per le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già assunta la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato nei sei mesi successivi. In tale ultimo caso, le nuove province non debbono avere popolazione inferiore a 200.000 abitanti.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove province».

Il Senato lo ha così modificato:

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 17 ed in attuazione dell'articolo 18, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito dal comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove province».

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata assunta la parte dei comuni ed è già stata deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato nei sei mesi successivi. In tale ultimo caso, le nuove province non debbono avere popolazione inferiore a 200.000 abitanti.

63. 1.

Del Pennino, Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 63 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore, onorevole Ciaffi, ad esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Stante la modifica approvata dal Senato, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Del Pennino 63. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Del Pennino 63.1, signor Presidente, aggiungendo che la normativa approvata a suo tempo dalla Camera indicava anche alcune province con popolazione al di sotto dei 200 mila abitanti. Rispetto a richieste di istituzione di nuove province la cui procedura sia già iniziata, il Senato ha previsto la stessa normativa transitoria. Non vi è quindi un superamento della norma a regime, che prevede che la popolazione debba essere di 200 mila abitanti. Il Senato ha ritenuto di agire in termini di equità, anche rispetto ad alcune iniziative che erano state presentate nell'altro ramo del Parlamento.

Per questa ragione, trattandosi di materia molto delicata e complicata, alla quale tanto la Camera quanto il Senato si sono sempre mostrati assai sensibili, esprimo parere contrario sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 63.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna qui a presentarsi un problema che ha travagliato a lungo il dibattito di quest'aula: quello relativo all'istituzione delle nuove province.

Il testo che la Camera aveva licenziato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge circondava con una serie di cautele l'ipotesi dell'istituzione di nuove province. Si prevedeva infatti che anche il decreto legislativo del Governo istitutivo delle sette province per le quali era già stato avviato l'iter fosse emanato in un quadro di compatibilità con l'istituzione delle aree metropolitane che sarebbero state individuate, ridefinendo gli ambiti delle province.

Il problema riguardava, in particolare, la provincia di Prato, la cui esistenza aveva un significato solo se non si fosse costituita l'area metropolitana fiorentina. Con questa legge, viceversa, viene prevista

l'istituzione dell'area metropolitana fiorentina. Si configura così una contraddizione in termini rispetto all'istituzione della nuova provincia di Prato.

Era stato altresì previsto che le nuove province per la cui istituzione fosse stato già avviato l'iter da parte dei consigli comunali e dei consigli regionali avrebbero potuto essere istituite attraverso decreto legislativo solo se la loro popolazione non fosse stata inferiore a 200 mila abitanti. La disposizione generale prevedeva infatti, come condizione, una popolazione non inferiore ai 200 mila abitanti, ammettendo tuttavia una deroga. La nostra Assemblea aveva raggiunto un compromesso per cercare di limitare la proliferazione di nuove province.

Il testo modificato dal Senato prevede, invece, che il Governo sia delegato ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province «per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province», al di fuori, quindi, da ogni problema di verifica di compatibilità, con le istituende aree metropolitane.

Inoltre, il testo del Senato abolisce la previsione contenuta nella formulazione approvata dalla Camera che le nuove province — quelle per le quali non sia stato ancora completato l'iter — debbano avere una popolazione superiore ai 200 mila abitanti, lasciando così aperte le porte alla creazione di ulteriori province di qui a un mese, quando i consigli regionali si pronunceranno sulle richieste già avviate.

Il nostro emendamento non propone un rinvio *sine die* della questione, come sarebbe nel caso della soppressione del secondo comma e di rinvio alla legge ordinaria. Noi ci limitiamo a proporre di tornare al testo a suo tempo approvato dalla Camera, secondo il quale la realizzazione delle sette nuove province dev'essere sottoposta ad una verifica di compatibilità con l'istituzione delle aree metropolitane. Quanto alle richieste per le quali il parere favorevole dei consigli regionali non sia stato ancora espresso, ma lo sia nei prossimi mesi, dovrebbe valere la clausola

della popolazione non inferiore a 200 mila abitanti.

Mi sembra un'ipotesi estremamente ragionevole. Se la Camera non ritornasse al suo testo originario potremmo dare la stura ad una serie di richieste localistiche di istituzione di nuove province probabilmente senza fondamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voterò a favore dell'emendamento Del Pennino 63.1.

Nel dibattito in prima lettura ebbi già modo di esprimere la mia netta contrarietà all'istituzione di nuove province; e vorrei ricordare che già in quella sede il ministro dell'interno assunse una posizione favorevole più per una concessione all'Assemblea che, direi, per suo profondo convincimento.

Mi pare sia stata in questo senso anche la dichiarazione resa or ora, quando il ministro ha affermato che vi sono sensibilità particolari che possono orientare i colleghi a votare per soluzioni di questo genere.

Desidero qui ribadire che approvando senza modifiche il testo al nostro esame, che consente l'istituzione di nuove province, diamo in realtà la stura ad una serie di istanze localistiche che saranno irrefrenabili. Essi avranno effetti sicuramente negativi sul piano della razionalità della distribuzione delle province nel territorio del nostro paese e inevitabili ripercussioni, che credo dovrebbero preoccupare il Governo, sulla spesa pubblica, per centinaia e centinaia di miliardi.

Se questa dev'essere la politica da portare avanti, mi paiono evidenti alcune incoerenze. Ribadisco pertanto che voterò a favore dell'emendamento Del Pennino 63.1, che è già molto riduttivo rispetto alla posizione che ritengo dovrebbe essere assunta su questa materia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Del Pennino, che non risolve la questione alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Bianco ma si limita, come ha detto esattamente il ministro, a vietare il completamento dell'iter di determinate procedure nell'ambito della normativa transitoria. Esso non ha quindi nulla a che vedere con l'istituzione di nuove province, come mi pare equivocando qualcuno abbia sostenuto.

Devo però tornare su un argomento che è connesso all'articolo in discussione: mi riferisco al parere espresso dalla Commissione bilancio. Signor Presidente, ho la sensazione che le sia stata data, evidentemente per errore, una comunicazione non esatta. La questione riapre quindi un problema più delicato, che per la verità mi era sfuggito nella prima fase della discussione.

Il parere dato dalla Commissione bilancio alla nostra Commissione comprendeva anche gli emendamenti, tant'è vero che nel testo in mio possesso leggo: «parere favorevole sugli emendamenti...». Il secondo parere, espresso sempre dalla Commissione bilancio, è identico al primo con l'aggiunta però di due righe, ove si legge: «parere favorevole sull'emendamento Del Pennino 63.1»!

Mi domando che senso abbia quest'ultimo parere, dal momento che la nostra Commissione aveva respinto quell'emendamento. Non credo sia rituale l'emana-zione di un parere su un emendamento che la Commissione di merito non accoglie. Se stabilissimo infatti un precedente di questo tipo, le Commissioni consultive potrebbero pronunciarsi a loro piacimento su emendamenti che le Commissioni di merito non fanno propri, intervenendo così politicamente sull'iter legislativo.

Per questo motivo dobbiamo ripetere i rilievi fatti prima, sottolineandoli con maggiore energia.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, vorrei farle notare che la Commissione bilancio ha dato il primo parere alla Commissione affari costituzionali ed il secondo

all'Assemblea. A questo punto, è quest'ultima che deve assumere le opportune valutazioni, anche in ordine ad eventuali discrasie in merito.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, la ringrazio della cortesia con la quale mi ha risposto, e sono soddisfatto di quanto ha detto, soprattutto per le valutazioni che lascia intendere.

Resta tuttavia un quesito, e cioè per quale motivo sia stato espresso il parere sull'emendamento Del Pennino 63.1 e non, per esempio, su emendamenti presentati dal gruppo comunista che la Commissione non ha fatto propri, che il gruppo comunista ha mantenuto e che sono stati votati, per così dire, orfani del paterno parere della Commissione bilancio!

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, nelle ultime due righe del secondo parere espresso dalla Commissione bilancio è detta «parere favorevole sull'emendamento 63.1; nulla osta sui restanti emendamenti».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raffaele Costa. Ne ha facoltà.

RAFFAELE COSTA. Signor Presidente onorevoli colleghi, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del gruppo liberale all'emendamento Del Pennino 63.1. Probabilmente l'approvazione di tale emendamento non risolverà *in toto* il problema dell'aumento del numero delle province, ma certamente, se approvato, contribuirà ad erigere un argine alla ingiustificata ed anche piuttosto distorta dilatazione del numero delle nuove province.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, il collega Labriola si domandava il perché di questo tipo di parere della Commissione bilancio; io ho l'impressione, e forse il timore, che sia stato un modo pudico di coprire un rilievo sull'articolo. Non è stata

assicurata, infatti, se non con una norma ridicola, la copertura finanziaria dell'istituzione di nuove province, problema che si pone in particolare con il testo trasmessoci dal Senato.

La copertura prevista non copre, oserei dire, neanche la pubblicazione dei manifesti per annunciare l'istituzione delle nuove province, figuriamoci per costituire tutti gli uffici pubblici che da tale decisione conseguono! La Commissione bilancio cerca allora di farci capire che è favorevole all'emendamento Del Pennino 63.1, riduttivo rispetto alla istituzione di nuove province, mentre la filosofia dell'articolo 63 è che una nuova provincia non si nega a nessuno. L'emendamento Del Pennino 63.1 non è fatto proprio dalla Commissione bilancio, che però ha il merito di non avere taciuto fino in fondo in ordine alla mancanza della copertura finanziaria.

In precedenza abbiamo parlato a lungo di questa norma ed abbiamo discusso dell'aspirazione localistica di questo o quel centro all'istituzione di una nuova provincia, ma ora credo che almeno questo emendamento debba essere approvato. Il collega Bianco ha già detto che è forse troppo poco, ma non si può comunque sostenere la tesi enunciata dal ministro dell'interno, e cioè che in sostanza, non essendo molto efficace l'emendamento nel limitare questa apertura generalizzata, allora tanto vale lasciare il testo del Senato perché i senatori potrebbero essere suscettibili e questa è una situazione nella quale non bisogna urtare suscettibilità.

Altro che istituzione di nuove province, colleghi! Se vogliamo dare prova di sensibilità su certi fenomeni che si stanno verificando in tema di localismo, non lo faremo certo dando il via libera all'istituzione di nuove province, che magari talvolta rientrano nell'aspetto caricaturale della volontà di promozione dei vari centri attraverso i peggiori sistemi. Tenuto anche conto che vi sono paesi, come gli Stati Uniti, in cui grandi città non sono capitale dello Stato al quale appartengono, l'indulgere verso questa promozione attraverso l'istituzione di nuove province mi pare sia quanto di peggio si possa fare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Quindi, nel ringraziare il collega Del Pennino per aver tentato con il suo emendamento 63.1 di limitare lo straripare dell'istituzione di nuove province, ribadiamo che daremo ad esso il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Pennino 63.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	367
Votanti	360
Astenuti	7
Maggioranza	181
Hanno votato sì	61
Hanno votato no	299

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 63 del disegno di legge nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 64 del disegno di legge.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23; 24; 84 e 96; da 106 a 110; 147; 155; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale prevista da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; da 84 a 89; da 93 a 96; da 106 a 110; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale prevista da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.

d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

La Commissione propone il seguente testo:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87; 89; 96; da 106 a 110; 140; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale prevista da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.

d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda

tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 87; 89; 96; da 106 a 110, 140 con le seguenti: 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma.

64. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 64 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se abbia qualcosa da aggiungere.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 64.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'Interno*. Il Governo accetta l'emendamento 64.1 della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 64.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 64 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 65 del disegno di legge, introdotto dal Senato, ed accettato dalla Commissione:

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 65 del disegno di legge nel testo introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

In considerazione dell'ora tarda e della necessità di passare ai successivi punti dell'ordine del giorno, avverto che consentirò la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta antimeridiana odierna delle dichiarazioni di voto che gli oratori rinuncino a svolgere.

MARIA TADDEI. I deputati del gruppo del PCI rinunciano a svolgere le dichiarazioni di voto, aderendo alla proposta della Presidenza.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, io sono favorevole alla oralità del Parlamento e contrario a passare alla documentazione scritta. Sono quindi contrario al suo invito (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e federalista europeo*). Personalmente desidero poter ascoltare i colleghi che intendono intervenire.

PATRIZIA ARNABOLDI. Signor Presidente, se vi sono colleghi che svolgono la propria dichiarazione di voto, credo che conseguentemente anche gli altri abbiano il diritto di farlo. Concordo comunque con le osservazioni del collega La Valle.

PRESIDENTE. Onorevole Arnaboldi, è ovvio che tutti i colleghi che intendano svolgere una dichiarazione di voto hanno il diritto di farlo. Il mio invito di allegare il testo delle dichiarazioni di voto al resoconto stenografico della seduta antimeridiana odierna tende soltanto ad accelerare l'andamento dei lavori di questa seduta.

Devo anche precisare che non ho avanzato tale invito in termini così definitivi, come sembra rilevare l'onorevole La Valle.

NICOLA CAPRIA. I deputati del gruppo del PSI aderiscono al suo invito, signor Presidente.

TARCISIO GITTI. Anche i deputati del gruppo democristiano, signor Presidente.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, l'onorevole Sospiri farà una dichiarazione telegrafica. Dal momento che, infatti, non abbiamo sostanzialmente partecipato al dibattito della giornata di oggi, vorrei per lo meno che emergesse la nostra posizione rispetto alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Prendo quindi atto che intende svolgere la dichiarazione di voto finale l'onorevole Sospiri, oltre agli onorevoli Teodori e Lanzinger, che già hanno manifestato analogo intendimento.

GIULIO QUERCINI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO QUERCINI. Signor Presidente, il nostro consenso alla sua proposta di consegnare il testo delle dichiarazioni di voto perché vengano pubblicate in allegato al resoconto stenografico di questa seduta era subordinato all'ipotesi che vi fosse un accordo in merito tra tutti i gruppi parlamentari. Qualora invece il confronto si svolga pubblicamente in aula, noi vogliamo parteciparvi direttamente. Ci riserviamo pertanto anche noi il diritto a svolgere una breve dichiarazione di voto.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, noi vogliamo soltanto elencare succintamente le ragioni della nostra contrarietà a questo disegno di legge, senza dilungarci. E per far ciò non credo sarà necessario troppo tempo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENTE. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sospiri. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, vogliamo servirci dello strumento delle dichiarazioni di voto per illustrare le ragioni in base alle quali voteremo contro il disegno di legge di riforma delle autonomie locali.

Anzitutto vorrei ricollegarmi a quanto dichiarato dal collega Franchi a nome del gruppo del Movimento sociale italiano l'8 febbraio 1990, quando la Camera approvò in prima lettura il disegno di legge al nostro esame. In quell'occasione tutti i nostri emendamenti furono respinti o non vennero ammessi al voto, e poiché non ci pare che il Senato abbia modificato in modo sostanziale l'impianto della riforma, non vi è motivo per modificare il nostro atteggiamento.

Si tratta — ora come allora — di una legge di riforma che ha deluso tutte le aspettative delle popolazioni amministrate. Voglio ricordare, in primo luogo, che in seguito ad accordi fra le forze politiche di maggioranza è stata preclusa la via dell'inserimento nel disegno di legge di norme che consentissero finalmente di eleggere direttamente i sindaci; si è infatti affermato che doveva trattarsi di una riforma esclusivamente ordinamentale e non anche elettorale.

Questo è uno dei motivi fondamentali per cui, l'8 febbraio 1990, abbiamo espresso il nostro parere negativo sulla riforma, che oggi confermiamo. Per di più, non è stata data alcuna possibilità di approvare norme serie in materia referendaria; quindi, in sostanza, è stato vanificato il reale diritto dei cittadini di partecipare alle scelte della gestione locale. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione e per ciò che concerne gli organi di controllo.

Le assemblee sono state ulteriormente espropriate delle loro prerogative; po-

trebbe quindi semplicemente affermarsi che la riforma si è mossa in senso opposto rispetto alle obiettive necessità del momento. L'occupazione dei consigli ad opera dei partiti è sempre più pesante: non si tratta quindi di un cambiamento in senso democratico — come voi lo avete definito — ma, al contrario, di una ulteriore degenerazione in termini partitocratici.

In questo modo non si recupera certo credibilità; il Parlamento italiano non offre certo alle comunità locali ed agli amministratori una occasione valida per recuperare il rapporto di fiducia nelle istituzioni e nella politica, che si è rotto ormai da tempo. Un sondaggio recentissimo — se non ricordo male di due settimane fa — dimostra che ormai meno del 10 per cento degli italiani nutre fiducia nella politica e nei suoi uomini. Anche in considerazione dell'approvazione di questa legge, noi ci troviamo dalla parte di quel 90 per cento dei cittadini che non ha più fiducia nei partiti e nella politica.

Questo sarebbe stato il nodo da sciogliere; l'occasione era quella buona: avete voluto perderla e, in tali condizioni, il nostro voto contrario sul provvedimento in discussione è non solo ampiamente motivato ma anche opportuno, giusto e doveroso (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, voglio brevemente motivare le ragioni del nostro voto contrario su questo provvedimento, che confermano quello precedentemente espresso.

Esse ruotano essenzialmente intorno ad un motivo principale, che si aggiunge ad altre motivazioni accessorie, e consiste nel fatto che, dopo anni di discussione, la riforma dell'ordinamento degli enti locali non ha preso in considerazione quella che a nostro avviso sarebbe stata la questione

principale da affrontare: il problema elettorale.

Si è persa un'occasione in Parlamento — dopo anni ed anni di dibattito, ripeto — per affrontare i due nodi essenziali in tema elettorale, vale a dire l'elezione diretta del sindaco e la eventuale adozione del sistema maggioritario. È stata persa una grande occasione.

Riteniamo che una reale riforma degli ordinamenti locali possa passare soltanto attraverso la riforma elettorale. Del resto lo si è verificato anche nelle ultime elezioni, nelle quali si sono manifestati i ben noti fenomeni localistici.

Abbiamo anche assistito a contese intorno a personalità che hanno ottenuto un numero notevole di preferenze: si è trattato di una precisa indicazione popolare di possibili sindaci, di possibili capi delle amministrazioni locali.

In realtà anche attraverso il sistema proporzionale, attraverso lo scrutinio di lista attualmente vigente, è emersa una determinata spinta della pubblica opinione affinché il sistema di gestione dei nostri comuni, delle nostre amministrazioni locali, sia strutturato in modo tale che queste ultime non vengano abbandonate nelle mani della partitocrazia e non sia lasciato spazio alla continua contrattazione tra partiti, che fa anche delle amministrazioni locali un luogo di negoziato e non di governo.

Si è persa, ripeto, una occasione. Per questa ragione voteremo contro il disegno di legge in discussione, confermando la posizione assunta in questa sede nella precedente lettura del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Abbiamo chiesto di poter svolgere la dichiarazione di voto, sia pure in maniera molto sommaria, per una ragione che ci sembra valida. Si parla per convincere, non per dire cose a futura memoria. Ci auguriamo di essere ancora in condizioni di avere un interlocutore at-

tento e un dialogo aperto, anche se il voto in qualche modo è già predeterminato.

Vedete, colleghi e signori del Governo, riteniamo che l'atto che stiamo per compiere sia il segnale a nostro parere ormai irreversibile, non tanto di un'occasione mancata per una buona riforma, quanto piuttosto del fatto che ancora una volta si è compiuto uno spreco di consenso che avevamo proposto al Governo e alla maggioranza pur di giungere ad un disegno di legge che fosse capace di tener conto delle posizioni di varie culture politiche in merito all'autonomia. In realtà questo consenso è stato sprecato.

Avevamo chiesto alla maggioranza di inserire nel provvedimento quattro punti qualificanti che, di fatto, sono stati pretermessi. Che cosa rimane, allora, nel disegno di legge del principio delle autonomie locali, della garanzia dell'autonomia statutaria? A nostro parere quest'ultima, compressa tra il regolamento e la legge, è niente più che carta velina, un elemento ormai evanescente che verrà utilizzato con scarsa fantasia e creatività dagli enti locali. I partiti infatti hanno chiarito quale sia la copia alla quale tale autonomia debba conformarsi.

In secondo luogo si parla di partecipazione democratica soltanto nella rubrica degli articoli che vi si riferiscono. Quando infatti si va a verificare il contenuto della nuova partecipazione non è previsto niente di più di quanto sia già stabilito, anzi forse qualcosa di meno. Basti ricordare che mentre già oggi si svolgono referendum con valore consultivo, nel testo in esame si dichiara che tali referendum possono eventualmente prevedersi, ma sappiamo per altro che essi sono resi difficili da questioni di tempo e da modalità procedurali che certamente non agevolano la democrazia diretta, come si è detto.

In terzo luogo l'ambiente non è assolutamente preso in considerazione nella normativa al nostro esame. Del fattore territoriale, che è l'elemento fisico su cui le città, i comuni, sono collocati, di quel sottile e degradabile strato tra cielo e terra, non si parla o ci si richiama ad esso soltanto, di fatto, per bistrattarlo.

Abbiamo richiesto che siano configurate autonomie ecocompatibili, che vi siano modalità di autodisciplina e di autoriforma delle autonomie anche eticocompatibili. Ci pare tuttavia che questi punti siano stati del tutto tralasciati.

L'ultima carenza del provvedimento in esame concerne le modalità di provvista degli organi di governo dei comuni, cioè il sistema elettorale. Non è possibile approvare una grande legge di riforma, destinata — si dice — ad esplicare effetti per decenni, senza definire contestualmente il modo migliore per governare e per scegliere uomini competenti e soprattutto capaci di rispondere della propria moralità pubblica nei confronti degli elettori.

In altri termini, non è possibile rinunciare a quello che veniva definito come elemento di maggiore spicco della riforma: la procedura per l'elezione del sindaco e per la costituzione della giunta. Probabilmente, tale carenza ha attirato l'attenzione pubblica sul referendum istituzionale, per merito dei promotori del referendum e per demerito di chi non ha saputo introdurre nella riforma norme sul sistema elettorale.

In conclusione, signor Presidente, desidero ribadire che il nostro gruppo è per le autonomie locali, per la partecipazione democratica, per una riforma territoriale delle amministrazioni, per una seria e trasparente riforma del sistema elettorale; ma tutto ciò non è previsto nel disegno di legge in esame, e per questo non esprimeremo un voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve: poco si può infatti aggiungere a quanto abbiamo già detto in precedenza.

Il Senato aveva migliorato il testo del disegno di legge in esame; alcune sue modificazioni sono state conservate, ad esempio quella relativa all'impossibilità

per i prefetti di impugnare dinanzi ai tribunali amministrativi qualunque atto che si configuri come lesione di interessi generali delle amministrazioni locali. È stato invece compiuto un grave passo indietro rispetto ad una innovazione introdotta dal Senato, riformando gli apparati di governo relativi alle amministrazioni locali: si torna all'attuale situazione, in cui tre ministeri si occupano dell'attività delle regioni e degli altri enti locali (il Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, il Ministero dell'interno ed il Ministero per i problemi delle aree urbane).

Per questi motivi, non possiamo che ribadire quanto abbiamo già affermato in altre occasioni; desidero solo aggiungere l'amara constatazione che i risultati elettorali dei primi giorni di maggio hanno messo ancor più in evidenza la necessità, sulla quale avevamo più volte insistito in quest'aula, di elaborare una riforma elettorale. I recenti risultati (con la conseguente ingovernabilità delle amministrazioni locali) sottolineano ancora di più l'esigenza di approvare una riforma del sistema elettorale che si accompagni ad una modificazione dell'assetto istituzionale delle autonomie locali.

Non crediamo che alcune misure introdotte in questa sede (ad esempio, l'obbligo di costituire le giunte entro sessanta giorni e la sfiducia costruttiva) siano valide soluzioni per l'ingovernabilità delle amministrazioni locali.

Nel complesso, si tratta infatti di un testo arretrato (con l'unica eccezione della parte relativa all'assetto delle aree metropolitane, sulla quale abbiamo insistito particolarmente, che risponde maggiormente alle esigenze degli enti locali), che non consente l'autogoverno delle popolazioni locali nè l'ammodernamento delle nostre istituzioni.

Per questi motivi, il gruppo comunista ribadisce il proprio voto contrario sul disegno di legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, prima di passare al voto finale chiedo che la Pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

sidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2924-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2092. — «Ordinamento delle autonomie locali» *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2924-B).*

Presenti	363
Votanti	361
Astenuti	2
Maggioranza	181
Hanno votato sì	235
Hanno votato no	126

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi della DC, del PSI, del PSDI e liberale).

Seguito della discussione dei progetti di legge costituzionale **Blondi:** Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione (3937); **Finocchiaro Fidelbo ed altri:** Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e di indulto (4292); **Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (4317) (prima deliberazione).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, dei progetti di legge costituzio-

nale di iniziativa dei deputati **Biondi:** Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione; **Finocchiaro Fidelbo ed altri:** Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e di indulto; **Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.**

Ricordo che nella seduta del 1° marzo il relatore e il rappresentante del Governo hanno replicato agli oratori intervenuti nella discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del progetto di legge costituzionale, nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ART. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del progetto di legge.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto può fissare un termine anteriore diverso per la sua applicazione, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: sua applicazione con le seguenti: loro applicazione.

1.1.

Governo.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Può concedere grazia e commutare le pene secondo la legge».

1. 01.

Labriola.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 1, sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli stessi.

GIOVANNI GALLONI, *Relatore*. Ritengo che sarebbe opportuno dare prima la parola al ministro affinché illustri l'emendamento presentato dal Governo ed esprima il parere sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.01.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, stamattina il Governo ha presentato l'emendamento 1.1 con il quale si propone di sostituire, al comma 3 dell'articolo 79, le parole "per la sua applicazione" con le parole "per la loro applicazione". Intendo brevemente spiegare i motivi di tale modifica proposta dal Governo.

Il terzo comma dell'articolo 79 (che a mio avviso si potrebbe considerare inutile in quanto il suo contenuto è recepito dal secondo comma) deve ritenersi utile ai fini di una ulteriore chiarificazione. Mentre il secondo comma di tale articolo stabilisce che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente all'applicazione della legge, il terzo comma dello stesso prescrive che il provvedimento che concede l'amnistia o l'indulto può fissare un termine anteriore diverso per la «sua» applicazione. In realtà, si tratta dell'applicazione non della legge (si potrebbe, semmai, parlare di efficacia della legge, ma non è questo il caso), bensì dell'amnistia e dell'indulto. Il terzo comma deve essere dunque posto in relazione con il secondo; penso quindi che il relatore sia d'accordo sulla modifica pro-

posta dal Governo, che mira a rendere più corretto il testo.

Vengo ora al problema più rilevante, sul quale l'onorevole Galloni intendeva conoscere il parere del Governo prima di esprimere quello della Commissione. L'articolo aggiuntivo Labriola 1.01 amplia il contenuto dei progetti di legge costituzionale, ricomprendendovi anche l'istituto della grazia. Se tale articolo aggiuntivo verrà accolto, occorrerà modificare il titolo del provvedimento in modo da comprendervi anche la grazia.

Il Governo esprime parere favorevole sul suddetto articolo aggiuntivo per le ragioni che ho già avuto modo di illustrare nelle precedenti sedute dedicate all'esame dei provvedimenti in questione. Sia l'onorevole Labriola sia il relatore sanno bene come sono andate le cose. Dovendo esprimere il punto di vista del Governo sul problema della grazia in generale e sull'interpretazione dell'undicesimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, ho spiegato che la sua posizione non è nel senso dell'applicabilità della grazia all'infuori di sentenze definitive di condanna. Soltanto una nuova normativa potrebbe aprire spazi ad una diversa modulazione della grazia; si potrebbe, per esempio, prospettare l'ipotesi di concederla, come avviene in altri paesi, quando la sentenza non è ancora definitiva. Se vogliamo superare i divieti che ad avviso del Governo nascono dall'interpretazione del termine «grazia», che è stato costantemente riferito, sia in periodo regio sia in epoca repubblicana, a provvedimenti definitivi di condanna, un ipotetico spazio può essere aperto solo alla legislazione ordinaria.

In questa ottica, occorre dunque rimettersi al legislatore ordinario per la modulazione dell'istituto della grazia e della commutazione delle pene. Mi sembra quindi che la formulazione costituzionalmente più corretta sia quella proposta dall'articolo aggiuntivo Labriola 1.01, che pone il legislatore ordinario nella condizione di realizzare qualcosa di diverso. A prescindere dal fatto se ciò avvenga o meno, la sede per aprire la strada è proprio quella odierna, in cui ci apprestiamo a

varare una legge costituzionale che in origine concerneva solo l'amnistia e l'indulto, mentre ora, in ipotesi, può ricomprendere anche il terzo aspetto della clemenza.

In conclusione, il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.01.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GIOVANNI GALLONI, *Relatore*. La Commissione accetta senz'altro l'emendamento 1.1 del Governo, che mi pare sia molto corretto nella forma e migliori quindi la comprensione del testo.

Vorrei formulare qualche osservazione sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.01, che indubbiamente modifica la portata della legge costituzionale al nostro esame, estendendola anche alla grazia.

Il Comitato dei nove, a maggioranza, ha accettato l'articolo aggiuntivo che l'onorevole Labriola ha ripresentato in questa sede dopo averlo in un primo tempo presentato e successivamente ritirato già in Commissione. Oltre che dalle ragioni che così brillantemente ha già illustrato il ministro di grazia e giustizia, il parere favorevole discende da alcune considerazioni.

Ci rendiamo conto che nel momento in cui entrerà in vigore la modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto si avrà probabilmente, come effetto di riflusso, una pressione ulteriore sul Ministero di grazia e giustizia e sul Presidente della Repubblica per la concessione della grazia. Le indagini statistiche effettuate anche dall'ufficio studi della Camera relativamente alla maggiore frequenza alle richieste di concessione della grazia negli anni in cui non sono stati concessi l'amnistia e l'indulto, ci fanno pensare che, poiché la modifica costituzionale al nostro esame restringe la concessione dell'amnistia e dell'indulto, ci sarà probabilmente una pressione ulteriore per quanto riguarda l'istituto della grazia.

Di qui la necessità di regolamentare anche questo istituto. Ma in quale maniera? Esiste oggi una prassi, come ricordava molto bene il rappresentante del Go-

verno, che presenta tuttavia alcuni problemi. Nella disciplina dell'amnistia e dell'indulto la responsabilità di tali istituti viene deferita fondamentalmente al Parlamento; per la grazia, nella prassi la responsabilità è prevalentemente del Governo. Ritengo, comunque, che le procedure che regolano la concessione della grazia debbano o possano essere anche disciplinate dalla legge ordinaria.

Un altro aspetto sul quale occorrerà riflettere, come ha già fatto rilevare il rappresentante del Governo, riguarda la possibilità di concedere o meno la grazia anche in presenza di sentenze non definitive. Vi sono argomenti a favore della concessione della grazia anche in quel caso in relazione, tra l'altro, all'istituto del patteggiamento introdotto dal nuovo codice di procedura penale. Al riguardo è quindi possibile una discussione.

Evidentemente, in questa sede non prendiamo posizione, ma possiamo demandare al legislatore ordinario la regolamentazione della materia. Si creerebbe in tal modo un sistema un po' più elastico rispetto a quello oggi vigente, in modo da prevedere adeguate garanzie per l'istituto della grazia.

Per queste ragioni, il Comitato dei nove, a maggioranza favorevole all'articolo aggiuntivo Labriola 1.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Labriola 1.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei molto brevemente informare i colleghi che ci tro-

viamo dinanzi ad una riforma che può avere l'effetto di un puro e semplice riconoscimento di fatto oppure aprire la strada ad una fortissima innovazione istituzionale. Tale innovazione è stata richiamata dalle lucide parole del ministro guardasigilli.

Il ministro Vassalli, se non ho capito male, ha detto che rinviare alla legge ordinaria per stabilire le modalità della grazia vuol dire aprire la strada alla possibilità di concedere la grazia anche con riferimento ai procedimenti in corso. Il relatore ha detto, invece, con pari chiarezza, che indicare qui un rinvio puro e semplice alla legge significa rimandare questo problema, senza tuttavia pregiudicarne alcuna soluzione.

Se l'intento fosse quello di rinviare puramente e semplicemente alla legge, senza aggiungere alcunché, forse di tale precisazione non vi sarebbe bisogno perché già oggi vi sono norme ordinarie che disciplinano la concessione della grazia.

Esaminiamo allora l'altra questione. Vediamo cioè se sia utile aprire la strada alla possibilità di concedere la grazia con riferimento ad un procedimento in corso. Devo dire che le ragioni che militano per una forte e drastica riduzione dell'amnistia, persistono in parte anche in riferimento a questo articolo aggiuntivo. Con la riduzione dell'amnistia, cosa ha voluto dire la Camera? Ha voluto dire che occorre evitare che vi siano concessioni «graziose» e di massa e che vi sia un più equilibrato rispetto della legge da parte di tutti.

Dare la possibilità di concedere la grazia caso per caso, anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, pone un problema assai delicato che è quello attinente alla individuazione della responsabilità. In sostanza, nel momento in cui è iniziato un procedimento penale, la logica, in un sistema ad azione penale obbligatoria, vuole che il procedimento prosegua fino alla fine.

Una volta stabilito chi ha torto e chi ha ragione e soprattutto una volta che siano state salvaguardate le ragioni delle vittime del reato (su tale punto richiamo la vostra

attenzione, colleghi, perché la grazia in corso di procedimento non farebbe, sostanzialmente, altro che bloccare la possibilità di dar voce alle istanze delle vittime del reato), si dà all'esecutivo e al Presidente della Repubblica la possibilità di bloccare una dichiarazione di responsabilità, che è in corso di accertamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se vogliamo affrontare questo tema allora esaminiamo quello che è il vero problema: la discrezionalità dell'azione penale! Noi siamo contrari, ma è comunque questo il problema reale!

La mia impressione è che si stia girando da tutte le parti e frantumando quello che è un istituto democratico e costituzionale del nostro ordinamento. Con i patteggiamenti, i meccanismi di crisi della giustizia e questo tipo di sistemi, andiamo verso uno sfioramento progressivo del principio della obbligatorietà dell'azione penale, senza affrontare pienamente la questione politica.

Pertanto, ci sembra che questo sia un modo del tutto indiretto di affrontare il problema politico che abbiamo dinanzi. Noi siamo contrari ad esso perché siamo contrari ad una sorta d'intesa esecutivo-Presidenza della Repubblica (chiunque sia da una parte o dall'altra), al fine di impedire sostanzialmente l'accertamento della verità su fatti penalmente rilevanti.

Ed è per questo motivo che voteremo contro tale articolo aggiuntivo, invitando i colleghi a fare altrettanto. Siamo senz'altro disponibili ad una discussione di merito sulla discrezionalità dell'azione penale, pur dichiarando fin da adesso la nostra posizione contraria. Si tratta, in ogni caso, di riconoscere che questo è il tema vero, da affrontare direttamente, senza tentare di seguire una via indiretta od obliqua con il fine di raggiungere un risultato che ritengo non sia — mi rivolgo ai colleghi che hanno seguito la materia — da condividere (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor ministro di grazia e giustizia, tempo fa il collega Violante ebbe modo di dire, in un suo intervento nel quale si dichiarava d'accordo con me, che ciò non gli accadeva di frequente.

Oggi io posso ripagarlo dicendogli che non è frequente che io mi dichiaro d'accordo con lui sulle questioni di giustizia. In ogni caso, il collega — come egli disse allora nei miei confronti, ma non lo dico soltanto per ripagarlo — ha ragione da vendere!

Che significa questa equivoca norma con cui si afferma che la grazia viene concessa nei modi stabiliti dalla legge? Tutto deve essere fatto nei modi stabiliti dalla legge, anche gli atti del Capo dello Stato, anche quelli previsti dalla Costituzione!

Si vuole affermare che da questo momento, poiché si riduce, o si crede di ridurre la portata delle amnistie e degli indulti, daremo maggiore ampiezza e maggiore generalizzazione ai provvedimenti di grazia? Se è così, si abbia allora il coraggio di legiferare diversamente sul piano costituzionale per quel che riguarda l'amnistia e l'indulto, eventualmente differenziando l'indulto dall'amnistia anche sotto il profilo del potere di concessione degli stessi.

Si vuole affermare che si intende aprire la strada — cosa che è stata detta esplicitamente — alla concessione di una grazia preventiva rispetto ad una sentenza che deve ancora intervenire? A questo punto dobbiamo fare i conti innanzitutto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale perché ha ragione il collega Violante quando afferma che tale principio significa che bisogna andare fino in fondo. Bene, si dice, si va fino in fondo, ma si sa già che, per un provvedimento di grazia, quella sentenza non sarà eseguita: il che mi pare un modo molto strano di concepire la funzione dalla giustizia e il rapporto tra il potere del Capo dello Stato o dell'esecutivo e l'autorità giudiziaria.

Questa disposizione è innanzitutto inutile. Essa afferma che deve essere rafforzato il concetto di modalità particolari per la concessione della grazia, ma se la grazia deve avere un effetto straordinario, debbo osservare che le modalità particolari ser-

vono qualche volta proprio a frustrarne le finalità. Ho già ricordato qui l'azione di sabotaggio e di sfida dei magistrati militari, i quali sono riusciti a bloccare provvedimenti di grazia, che probabilmente non erano da considerare soltanto tali ma provvedimenti di giustizia emanati nel momento del passaggio alla applicazione di una sentenza della Corte costituzionale che riduceva la portata di certe condanne per gli obiettori di coscienza. In quel caso l'osservanza delle formalità e delle prassi relative alla concessione della grazia è servita semplicemente ad impedire che il Governo e il Capo dello Stato potessero esercitare il loro potere-dovere (tutti i poteri in questo campo sono poteri-doveri) sul piano costituzionale.

Se invece si vuole affermare che questa è la strada con cui si apre la possibilità ad un diverso tipo di provvedimenti, che dovrebbe in qualche modo temperare l'abrogazione pratica — così si lascia intendere — del potere di indulto, allora da una parte dovremmo parlare più chiaro circa i nostri intendimenti relativamente alla sorte dell'istituto dell'indulto e dall'altra ci sembra strano ed ambiguo questo modo di affrontare la questione. Non so, infatti, se parlare di limiti della legge, per quel che riguarda il potere di grazia, significhi che da questo momento la grazia può essere qualcosa di diverso e di più ampio; non so cioè se parlare di limiti voglia invece dire fare riferimento ai modi per ampliare quel che si intende limitare.

Credo che di questi giochi di parole ne abbiamo abbastanza nel nostro ordinamento. Vi è bisogno di chiarezza: questa è però una norma che non dà chiarezza. Dichiaro dunque il voto contrario dei deputati del gruppo federalista europeo (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Labriola 1.01, in ordine al quale è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Poiché la concessione della grazia investe la sfera della libertà personali, ritengo legittima tale richiesta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	329
Votanti	328
Astenuto	1
Maggioranza	165
Voti favorevoli	162
Voti contrari	166

(La Camera respinge — Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e federalista europeo).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione nominale finale sul testo unificato dei progetti di legge costituzionale nn. 3937, 4292 e 4317.

Passiamo ai voti.

Votazione finale di progetti di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato dei progetti di legge costituzionale nn. 3937, 4292 e 4317, di cui si è testé concluso l'esame in prima deliberazione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia

e indulto» (*prima deliberazione*) (3937-4292-4317-A).

Presenti	322
Votanti	320
Astenuti	2
Maggioranza	161
Hanno votato sì	315
Hanno votato no	5

(La Camera approva).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 1756. — Fiandrotti ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Casati ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (modificata dal Senato) (53-1295-2011-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Finadrotti ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Casati ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il ministro della pubblica istruzione.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

Parere contrario sugli emendamenti Arnaboldi 4. 1, 7. 4, 7. 5, 9. 6, 9. 7, 15. 5, Masini 7. 1, 7. 2, 12. 2, 15. 2, 15. 3, Soave 9. 1, 9. 2, 9. 4, 9. 5, Rallo 9. 3, Sangiorgio 15. 1.

Nulla osta sugli emendamenti Arnaboldi 4. 2, 5. 4, 13. 2, 14. 3, 14. 4, 15. 4, Soave 5. 1, 5. 2, 14. 1, 14. 2, 14. 5, Rallo 5. 3, 12. 1, 12. 3, 13. 1.

Parere favorevole sugli emendamenti Masini 7. 3, Arnaboldi 7. 6, 8. 3, 8. 4, Sangiorgio 8. 1, 8. 2.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La prima modificazione è all'articolo 4 della proposta di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Organici del personale docente).

1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di *handicap* e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.

4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di *handicap* particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli

insegnanti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune.

Il Senato lo ha così modificato:

«1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di *handicap* e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.

4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di *handicap* particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di *handicap* frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il

trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4 sostituire le parole: in organico di fatto con le seguenti: in organico di diritto.

4. 1.

Arnaboldi, Russo Spena, Guidetti Serra.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei commi 5, 7 e con le seguenti: del comma.

4. 2.

Arnaboldi, Russo Spena, Guidetti Serra.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente sugli emendamenti Arnaboldi 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

La seconda modificazione è all'articolo 5 della proposta di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Essa si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione delle diverse discipline del curriculum, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, può essere prevista una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.

7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.

8. La valutazione *in itinere* dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.

9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

Il Senato lo ha così modificato:

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Essa si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione delle diverse discipline del curriculum, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.

7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.

8. La valutazione *in itinere* dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.

9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 5.

* 5. 1.

Soave, Guerzoni, Masini, Sangiorgio, Pinto, Fachin Schiavi.

Sopprimere il comma 5.

* 5. 4.

Arnaboldi, Russo Spena, Guidetti Serra.

Al comma 5, sostituire le parole da: la specifica articolazione a: è di norma con le seguenti: può essere prevista una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4.

5. 2.

Soave, Guerzoni, Masini, Sangiorgio, Pinto.

Al comma 5, sopprimere le parole: di norma.

5. 3.

Rallo, Poli Bortone.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Soave 5.1 e Arnaboldi 5.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sangiorgio. Ne ha facoltà.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad uno dei punti cardine della riforma, il superamento dell'insegnante unico, punto sul quale si è sviluppato il dibattito pedagogico e si è incentrata l'attenzione dei genitori. Questo punto che tanto ha colpito l'opinione pubblica, è stato naturalmente anche l'elemento di maggiore divergenza politica.

Tale innovazione è stata apportata non certo perché si volesse in questo modo svalutare il ruolo e la figura del maestro e la funzione che questi ha avuto nella crescita e nello sviluppo di intere generazioni, ma in quanto l'esigenza di una conoscenza più puntuale e più ricca richiede competenze più specifiche da parte dei docenti. Oggi la scuola elementare non deve più soltanto insegnare a leggere, a scrivere e a far di conto, ma deve giungere a questo in modo più adeguato ed offrire ai bambini opportunità educative ed abilità diffuse. E diverse sono le opportunità formative in una società in continua evoluzione: basti pensare al ruolo della televisione.

Occorrono non solo maggiori conoscenze ma anche maggiori ricchezze di

modelli per consentire la maggiore possibile attenzione sul piano emotivo ed affettivo ai bambini, ricchezze ancor più necessarie oggi che la scuola deve confrontarsi con nuove diversità, non solo culturali e sociali, ma anche etniche e razziali. Un lavoro collegiale fra i docenti consente quindi di offrire più competenze ed una maggiore attenzione ai bambini.

Con la modifica introdotta al Senato di fatto si vuole reintrodurre il maestro unico nei primi due anni della scuola elementare, con una frattura inutile ed incomprendibile con gli altri anni. È un arretramento dal punto di vista culturale e politico che noi vogliamo con l'emendamento Soave 5.1 e con il successivo Soave 5.2 eliminare, in modo da riprodurre almeno il testo della Camera e da mantenere il cardine di questa riforma, che è il superamento dell'insegnante unico (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Presidente, desidero rilevare che il gruppo della sinistra indipendente è anch'esso del parere che l'articolo 5 rappresenti una delle parti fondamentali della legge.

Nel testo approvato dalla Camera, ricercando un equilibrio tra posizioni diverse, avevamo previsto, limitatamente ai primi due anni della scuola elementare, un'articolazione del modulo tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ciascuna delle classi.

Ci sembrava che questa soluzione rappresentasse un punto di compromesso tra posizioni diverse, essendo la nostra fermissima nel ritenere che, allo stato attuale, la riforma dell'ordinamento della scuola elementare dovesse comportare anche il superamento della figura del maestro unico.

La modifica apportata dal Senato (della quale chiediamo la soppressione con l'emendamento Soave 5.1 di cui siamo cofirmatari) ha stravolto il punto di equili-

brio raggiunto dalla Camera, prevedendo che di norma l'articolazione del modulo sia tale da assicurare una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ciascuna delle classi.

Riteniamo che l'impostazione del Senato rappresenti uno stravolgimento dell'esigenza (riconosciuta da tutti i pedagogisti) di unitarietà di indirizzo, superando la divisione tra primo e secondo ciclo della scuola elementare; unitarietà che pure la legge indica e che diventa incoerente nel momento in cui si prevede che nei primi due anni si debba di norma far riferimento alla figura del maestro unico o comunque a quella del maestro prevalente, rispondente alla logica educativa e didattica del precedente modello di scuola elementare.

Per queste ragioni confermiamo la nostra contrarietà alla modifica apportata dal Senato e preannunciamo il nostro voto favorevole sugli identici emendamenti Soave 5.1, di cui siamo cofirmatari insieme a colleghi del gruppo comunista, ed Arnaboldi 5.4. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il Movimento sociale italiano ha presentato uno specifico emendamento sull'articolo 5, che muove in senso esattamente contrario alle richieste degli emendamenti Soave 5.1 e 5.2 ed Arnaboldi 5.4.

Ritengo che non si possa parlare di insegnante unico, in quanto tale figura è stata certamente superata nel momento in cui si è creato il modulo di tre insegnanti su due classi (mi pare quindi improprio quanto sostenuto in merito dalla collega Sangiorgio); tutt'al più si può parlare di insegnante prevalente.

Per le ragioni che ho esposto nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, il gruppo del Movimento sociale italiano è favorevole a questo tipo di inse-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

gnante e chiede quindi la soppressione delle parole «di norma», perché si indichi quale regola fissa la presenza dell'insegnante prevalente, necessaria a non creare confusione e turbamento nei bambini.

Stanti tali premesse, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro gli identici emendamenti Soave 5.1 ed Arnaboldi 5.4, nonché contro l'emendamento Soave 5.2, mentre invita l'Assemblea ad accogliere l'emendamento Rallo 5.3.

PRESIDENTE. Avverto che sugli emendamenti presentati all'articolo 5 è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Soave 5.1 e Arnaboldi 5.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nella seduta odierna sono in numero di 25.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 23 risultano assenti, resta confermato il numero di 23 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	301
Maggioranza	151
Hanno votato sì	95
Hanno votato no	206

Sono in missione 23 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Soave 5.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Dichiaro il voto favorevole a questo emendamento della componente dei verdi-arcobaleno.

Le modifiche apportate dal Senato rischiano di vanificare in modo significativo quella che comunque non era una vera riforma della scuola elementare, ma unicamente il tentativo di cominciare a riformare quest'ultima. Tuttavia, senza soldi non è possibile attuare alcuna seria riforma.

Ribadisco, comunque, che le modifiche apportate dal Senato sono tali da compromettere gli stessi principi di base di una eventuale riforma. Per questo motivo siamo favorevoli all'emendamento Soave 5.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soave 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	308
Votanti	307
Astenuti	1
Maggioranza	154
Hanno votato sì	97
Hanno votato no	210

Sono in missione 23 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rallo 5.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	301
Maggioranza	151
Hanno votato sì	9
Hanno votato no	292

Sono in missione 23 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	305
Maggioranza	153
Hanno votato sì	205
Hanno votato no	100

Sono in missione 23 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione è all'articolo 6 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da *handicap* si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della

programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

4. L'esperienza di integrazione degli alunni handicappati è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che trasmette al riguardo una nota informativa al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Il Senato lo ha così modificato:

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da *handicap* si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di *handicap* è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	313
Votanti	312
Astenuti	1
Maggioranza	157
Hanno votato sì	295
Hanno votato no	17

Sono in missione 23 deputati.

(La Camera approva).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, in considerazione dell'ora tarda, le dimissioni presentate dai deputati Faccio, Teodori, Lagorio e Contu saranno discusse in altra seduta.

Poiché ne è stato sollecitato l'esame, avverto che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di domani mattina sarà fissata la data della discussione.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, chiedo alla Presidenza di considerare l'ipotesi di fissare la discussione sulle dimissioni dei colleghi per la seduta di domani. Se si rimetterà la decisione alla Conferenza dei presidenti di gruppo sarà praticamente impossibile trattare la questione domani e restare in tal caso disponibile la sola seduta di giovedì.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, le assicuro che informerò il Presidente della Camera della richiesta da lei avanzata.

Nel corso della seduta notturna che avrà inizio — lo ricordo ai colleghi — alle 20, potrà esserle fornita una risposta.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 17.50.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di una proposta di legge.

In data 21 maggio 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

SERVELLO ed altri: «Provvedimenti a favore della piccola impresa e della micro-impresa» (4829).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 21 maggio 1990 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1980. — «Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (approvato da quella I Commissione permanente) — (4830).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PAZZAGLIA ed altri: «Incompatibilità con l'articolo 54 della Costituzione del giuramento prestato dal cittadino in contrasto con gli obblighi del proprio stato o ufficio» (4744) (con parere della II e della XI Commissione):

alla III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988» (4737) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

Alla V Commissione (Bilancio):

PASCOLAT ed altri: «Modifiche alla legge 6 luglio 1964, n. 633, e norme integrative per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno in provincia di Udine» (4704) (con parere della I, della VIII e della X Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

PAZZAGLIA e TRANTINO: «Modifica allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) per l'estensione delle relative prestazioni ai medici-odontoiatri iscritti all'albo professionale» (4717) (con parere della I, della V e della XII Commissione).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità

delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 153).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 17 maggio 1990, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati

previsti dall'articolo 96 della Costituzione costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con decreto emesso in data 11 maggio 1990, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta da un gruppo di professionisti di Pescara nei confronti del deputato Rino Formica nella qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

**Apposizione di firme
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta orale Caria n. 3-01412, pubblicata nel resoconto sommario del 18 gennaio 1989, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Antonio Bruno e Grosso.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEGLI ONOREVOLI DANIELA MAZZUCONI E GIUSEPPE LA GANGA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2924-B (ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI).

DANIELA MAZZUCONI. — Ci pare importante sottolineare come significativo traguardo questa nuova approvazione del testo di riordino delle autonomie locali, traguardo tanto più significativo in quanto si colloca nel momento iniziale della attività per la gran parte degli enti locali.

Il contributo che questo testo offre alla risoluzione di una serie di questioni aperte sul versante delle autonomie locali è indubbio, anche se resta da fare un altro tratto di strada per dare completezza al lavoro fin qui svolto.

Non si può nascondere la forte attesa che gli amministratori hanno rispetto a temi quali, ad esempio, il nuovo ordinamento della finanza locale o — e questo ci pare tema molto avvertito da tutti i cittadini — su un tema come quello della riforma elettorale, con specifico riferimento, nel nostro caso, alle autonomie locali.

Per altro il testo che andiamo ad approvare affronta e scioglie una serie di nodi non indifferenti e ci sembra che anche questo contribuirà a dare un'immagine diversa degli enti — delle istituzioni quindi — ai cittadini. Ad essi in particolare dovrebbero essere rivolti il nostro sforzo e la nostra attenzione: tutti i miglioramenti, le modifiche positive, tutto quanto può contribuire alla efficienza dei comuni o delle province o delle comunità montane o delle regioni, tutto quanto può tradurre in una dimensione di trasparenza e chiarezza i rapporti, le scelte, le decisioni, non può essere concepito come castello chiuso su se stesso o in nome di una funzionalità fine a se stessa, bensì tutto ciò va pensato e realizzato per il cittadino, perché il suo «diritto di cittadinanza» sia pieno.

Quello che noi auspichiamo è che questa riforma dell'ordinamento delle autonomie, come le altre riforme istituzionali, serve concretamente a riannodare un rapporto con i cittadini, a recuperare la loro

stima nei confronti dell'istituzione, a cogliere uno Stato non nemico, ma organizzato perché la vita sociale scorra armonicamente e perché ciascuno possa trovare quelle risposte che legittimamente è possibile che siano date dalle istituzioni. Questo infatti era l'intento da cui siamo partiti.

La legge che è alla nostra attenzione, accanto al riordino generale degli enti locali, con significative novità, quali la nuova relazione giunta-consiglio, il nuovo meccanismo di controllo degli atti, le nuove modalità di elezione del sindaco e della giunta con l'introduzione della cosiddetta mozione di sfiducia costruttiva, offre anche agli amministratori spunti di lavoro decisamente nuovi; se segnaliamo qui due, sui quali dovranno esercitarsi l'intelligenza, la capacità, la creatività di tutti: si tratta dell'autonomia statutaria e delle aree metropolitane.

Potrà accadere che sfuggano l'importanza e il fascino di una fase, per così dire, costituente. Certo, queste norme potranno essere utilizzate riduttivamente ed in una prospettiva di potere, negativamente inteso; si potrà non accogliere la sfida o l'invito a capire le singole e peculiari caratteristiche di comuni e province o ritenerli — e questo sarebbe ben grave! — secondari, con la scusa, ipocrita e falsa, che la politica — ma quale? — è altro. Si potrà giocare per la definizione delle aree metropolitane a non comprendere quanto sia importante governare, nel senso pieno del termine, ampie zone del nostro paese ricche di risorse, ma anche di problemi, che sono «cresciute» negli anni quasi per caso e senza un progetto, una visione complessiva che ne sorreggesse lo sviluppo; si potrà anche giocare con una miope ottica di vantaggi minimi, particolari, egoistici, per non dire altro. E tuttavia questo noi non vogliamo. Siamo certi che gli amministratori comprenderanno la stagione importante che si apre davanti a loro; siamo certi

che ancora una volta essi rappresenteranno la punta di diamante, nel significato più alto, e più bello della metafora, in quel rapporto cittadino-istituzione, di cui si è tante volte parlato, e crediamo che questa legge sarà un deciso sostegno per loro nel perseguire tale importante e fondamentale obiettivo.

Per questo esprimo a nome del gruppo della democrazia cristiana il voto favorevole.

GIUSEPPE LA GANGA. Le modifiche introdotte dal Senato e recepite stamane dalla Camera non sono tali da indurci a modificare il giudizio a suo tempo espresso in quest'aula. Il nuovo ordinamento, che viene delineato con questa legge, rappresenta un'importante modernizzazione della pubblica amministrazione locale e merita il più convinto sostegno. Naturalmente non tutto dipende dalla norma di legge, molto dipenderà da come essa verrà applicata e dalla tempestività con cui verrà varata la legislazione specifica in alcune materie di cui ora si fissano solo i principi generali.

Avemmo già in altre circostanze occasione di dire, e qui lo riconfermiamo, che con questa legge non si chiude la questione delle autonomie locali, ma la si apre, nel senso che deve iniziare una stagione di forte rilancio delle politiche regionaliste ed autonomistiche, a cui siamo vigorosamente sollecitati anche dalle spinte di una opinione pubblica e di un corpo elettorale che si sono recentemente espressi.

Il prossimo passo dovrà essere la legge

sulla finanza regionale locale, il riordino delle aziende pubbliche locali, il nuovo ordinamento delle unità sanitarie locali, ed una revisione dell'ordinamento regionale per rafforzarne l'autonomia rispetto ai poteri centrali e per razionalizzarne, eventualmente mediante una modifica dell'articolo 117 della Costituzione, le competenze.

Dovremo infine predisporci a riesaminare, fra qualche tempo, anche la materia dell'ordinamento locale, che oggi così definiamo, alla luce dell'esperienza che ci accingiamo a compiere. Da questo punto di vista la complessa situazione politica ed amministrativa, e i problemi emersi con il voto del 6-7 maggio sono un eccellente banco di prova dei nuovi strumenti previsti per dare efficienza, stabilità e trasparenza alle amministrazioni locali.

Apprestiamoci dunque ad applicare questa importante riforma con spirito aperto e pragmatico, considerando il quinquennio che si apre in questi giorni come una nuova fase costituente dei poteri locali del nostro paese.

In questa visione aperta si stemperano anche le polemiche aspre che hanno rallentato il cammino della legge e che ci auguriamo non ne frenino l'applicazione.

Per parte nostra abbiamo per più di dieci anni lavorato perché l'obiettivo di un moderno ordinamento locale venisse raggiunto e siamo lieti di concorrere con il convinto voto favorevole dei deputati del gruppo del PSI all'approvazione di questa legge.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 2924, emendamento 3.01

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	339
Votanti	339
Astenuti	—
Maggioranza	170
Voti favorevoli	111
Voti contrari	228

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe

Calderisi Giuseppe
Capanna Mario
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura

Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia

Macciotta Giorgio
Magri Lucio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Scalia Massimo
Serafini Massimo
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Stefanini Marcello
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Testa Enrico
Trabacchini Quarto

Veltroni Valter
Violante Luciano
Viviani Ambrogio

Willeit Ferdinand

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio

Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Mita Ciriaco
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farguti Luciano
Fausti Franco

Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato

Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco

Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo

Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Sorice Vincenzo
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 2924, emendamento 63.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	367
Votanti	360
Astenuti	7
Maggioranza	181
Voti favorevoli	61
Voti contrari	299

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Altissimo Renato
Anselmi Tina
Azzolina Gaetano

Balbo Laura
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bianco Gerardo
Borra Gian Carlo
Bruni Giovanni

Calderisi Giuseppe
Carrara Andreino
Cederna Antonio
Cobellis Giovanni
Costa Raffaele

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
De Julio Sergio
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa

Faccio Adele
Foschi Franco

Gelpi Luciano
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Guerzoni Luciano

La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio

Malvestio Piergiovanni
Martino Guido
Matulli Giuseppe
Mellini Mauro
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Negri Giovanni
Noci Maurizio

Orciari Giuseppe

Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante

Ravasio Renato
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano

Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stegagnini Bruno

Teodori Massimo

Vairo Gaetano
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Zevi Bruno
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Angelini Giordano
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro

Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Mita Ciriaco
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca

Geremicca Andrea
Gottardo Settimo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo

Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Sospiri Nino
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano

Si sono astenuti:

Angelini Piero
Costa Silvia
Galloni Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio

Travaglini Giovanni
Zaniboni Antonino

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Sorice Vincenzo
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 2924, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	363
Votanti	361
Astenuti	2
Maggioranza	181
Voti favorevoli	235
Voti contrari	126

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Altissimo Renato
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto

Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Mita Ciriaco
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro

Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Grosso Maria Teresa

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Negri Giovanni
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro

Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Azzolina Gaetano

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borri Andrea
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio

Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Francese Angela

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Natta Alessandro

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Testa Enrico
Trabacchi Felice

Viviani Ambrogio

Zevi Bruno

Si sono astenuti:

Martino Guido
Poggiolini Danilo

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Sorice Vincenzo
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Progetti di legge costituzionale n. 3937, emendamento 1.01

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	329
Votanti	328
Astenuti	1
Maggioranza	165
Voti favorevoli	162
Voti contrari	166

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Giuseppe
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio

Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Lega Silvio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Ghinami Alessandro

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Progetti di legge costituzionale n. 3937, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	322
Votanti	320
Astenuti	2
Maggioranza	161
Voti favorevoli	315
Voti contrari	5

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina

Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Mellini Mauro
Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Tatarella Giuseppe

Si sono astenuti:

Becchi Ada
Calderisi Giuseppe

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Proposta di legge n. 53, identici emendamenti 5.1 e 5.4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	301
Votanti	301
Astenuti	—
Maggioranza	151
Voti favorevoli	95
Voti contrari	206

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cecchetto Coco Alessandra
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia

Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatti Ivana

Perinei Fabio

Pinto Roberta

Polidori Enzo

Quercini Giulio

Quercioli Elio

Rodotà Stefano

Romani Daniela

Russo Spena Giovanni

Samà Francesco

Sanfilippo Salvatore

Sangiorgio Maria Luisa

Sanna Anna

Sapio Francesco

Scalia Massimo

Schettini Giacomo Antonio

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Serra Gianna

Sinatra Alberto

Soave Sergio

Solaroli Bruno

Stefanini Marcello

Strada Renato

Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Testa Enrico

Toma Mario

Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto

Violante Luciano

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto

Alagna Egidio

Alessi Alberto

Amalfitano Domenico

Angelini Piero

Anselmi Tina

Antonucci Bruno

Armellin Lino

Artese Vitale

Astone Giuseppe

Augello Giacomo Sebastiano

Azzaro Giuseppe

Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio

Balestracci Nello

Barbalace Francesco

Battaglia Pietro

Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino

Bianchini Giovanni

Biasci Mario

Binetti Vincenzo

Bodrato Guido

Bonsignore Vito

Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario

Bortolani Franco

Botta Giuseppe

Breda Roberta

Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo

Bruni Giovanni

Bubbico Mauro

Buffoni Andrea

Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesco

Calderisi Giuseppe

Campagnoli Mario

Capacci Renato

Cappiello Agata Alma

Capria Nicola

Carelli Rodolfo

Carrus Nino

Casati Francesco

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Pierluigi

Castrucci Siro

Cellini Giuliano

Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grippio Ugo
Grosso Maria Teresa

La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe

Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Proposta di legge n. 53, emendamento 5.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	308
Votanti	307
Astenuti	1
Maggioranza	154
Voti favorevoli	97
Voti contrari	210

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cecchetto Coco Alessandra
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatti Ivana

Perinei Fabio

Pinto Roberta

Polidori Enzo

Quercini Giulio

Quercioli Elio

Recchia Vincenzo

Rodotà Stefano

Romani Daniela

Russo Spena Giovanni

Samà Francesco

Sanfilippo Salvatore

Sangiorgio Maria Luisa

Sanna Anna

Sapio Francesco

Scalia Massimo

Schettini Giacomo Antonio

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Serra Gianna

Sinatra Alberto

Soave Sergio

Solaroli Bruno

Stefanini Marcello

Strada Renato

Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Testa Enrico

Toma Mario

Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto

Violante Luciano

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto

Alagna Egidio

Alessi Alberto

Amalfitano Domenico

Andreoli Giuseppe

Angelini Piero

Anselmi Tina

Antonucci Bruno

Armellin Lino

Artese Vitale

Artioli Rossella

Astone Giuseppe

Augello Giacomo Sebastiano

Azzaro Giuseppe

Azzolini Luciano

Balestracci Nello

Barbalace Francesco

Battaglia Pietro

Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino

Bianchini Giovanni

Biasci Mario

Binetti Vincenzo

Bodrato Guido

Bonsignore Vito

Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario

Botta Giuseppe

Breda Roberta

Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo

Bruni Giovanni

Bubbico Mauro

Buffoni Andrea

Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesco

Calderisi Giuseppe

Capacci Renato

Cappiello Agata Alma

Capria Nicola

Cardetti Giorgio

Carelli Rodolfo

Carrus Nino

Casati Francesco

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Pierluigi

Castrucci Siro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo

Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa

Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Zavettieri Saverio

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Proposta di legge n. 53, emendamento 5.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	301
Votanti	301
Astenuti	—
Maggioranza	151
Voti favorevoli	9
Voti contrari	292

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Del Donno Olindo
Grilli Renato
Massano Massimo
Pellegatta Giovanni
Portatadino Costante
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Tarabini Eugenio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore

D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio

Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pascolat Renzo
Patria Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Radi Luciano
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rosini Giacomo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Proposta di legge n. 53, articolo 5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	305
Votanti	305
Astenuti	—
Maggioranza	153
Voti favorevoli	205
Voti contrari	100

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio

Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa

Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio

Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Radi Luciano
Ravasio Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Reina Giuseppe
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cecchetto Coco Alessandra
Ciabbarri Vincenzo
Cicone Vincenzo
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Fracchia Bruno

Gramaglia Mariella

Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Pinto Roberta
Polidori Enzo

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubinacci Giuseppe
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco

Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Veltroni Valter
Violante Luciano

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Proposta di legge n. 53, articolo 6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	313
Votanti	312
Astenuti	1
Maggioranza	157
Voti favorevoli	295
Voti contrari	17

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma

Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippa Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Martini Maria Eletta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo

Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Radi Luciano
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rosini Giacomo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizia
Calderisi Giuseppe

Del Donno Olindo
Donati Anna
Lanzinger Gianni
Massano Massimo
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Russo Spena Giovanni
Scalia Massimo
Servello Francesco
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Tamino Gianni

Si è astenuto:

Becchi Ada

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Bargone Antonio
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Goria Giovanni
Lattanzio Vito
Martinazzoli Fermo Mino
Merolli Carlo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Scovacricchi Martino
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma